

Il diritto come progetto politico: Gino Giugni e lo Statuto dei lavoratori*

Roberto Voza

1. “Dove sei, libertà...”.	242
2. Un giurista impuro.	248
3. Nella fucina delle regole.	256
4. Doppia cittadinanza.	264
5. Tre metri sotto il cielo.	269
Riferimenti bibliografici.	277

* Originariamente pubblicato come WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 418/2020

1. “Dove sei, libertà...”.

In quel prato di aghi sotto il cielo che qualcuno ha chiamato Storia⁶⁹⁰ non è mai facile trovare i segni del tempo che verrà, le ragioni del divenire.

Lo Statuto dei lavoratori vide la sua preistoria nella fase immediatamente successiva al secondo conflitto mondiale.

La retorica della Liberazione ha aiutato la gente a stare meglio, alimentando un immaginario poi fattosi memoria collettiva. Ma lo storico sa bene che è suo dovere distinguere il film dalla realtà, evitando di far credere che la libertà fu distribuita al popolo come le sigarette e la cioccolata regalate dai soldati americani.

Per le forze sociali che avevano animato la Resistenza non durò a lungo il sonno beato dei vincitori. Ubriacata di parate e di bandiere⁶⁹¹, la Liberazione aveva infiammato i cuori, promettendo una palingenesi che non fu in grado di realizzare. E così quelli – fra i vincitori – che avevano sperato in un mondo nuovo, si svegliarono di soprassalto, scossi dalla paura che l'appuntamento con la rivoluzione (con la sua promessa di futura umanità) non fosse solo rinviato, ma irrimediabilmente mancato.

Tornarono le divisioni e le distanze. Dopo la rottura della coalizione antifascista seguita all'inizio della Guerra Fredda (fu quello il colpo di grazia), i valori della Resistenza smarrirono la loro «capacità di fornire una limpida piattaforma etica alla nuova Repubblica» e «l'essenza della politica italiana» tornò ad essere, com'era avvenuto per tanta parte della sua storia, «una lotta contro un nemico interno»⁶⁹².

A tutela dell'ordine pubblico non scomparve la 'cassetta degli attrezzi' ereditata dal fascismo, che aveva avuto le sue radici – non dobbiamo dimenticarlo – «nelle torsioni autoritarie di un liberalismo dubbioso dei suoi valori»⁶⁹³ e bisognoso di respingere l'assalto del Quarto Stato. Non scomparvero neppure i fascisti, solo in minima parte epurati; anzi, per molti anni dopo la guerra, «i posti di potere, non solo nella burocrazia, continuano ad essere occupati dalle stesse persone che c'erano prima, in molti casi legate a filo doppio con l'abbattuto regime»⁶⁹⁴.

Con decreto del governo Badoglio la polizia fu nuovamente militarizzata (r.d.l. 31 luglio 1943, n. 687) e poco dopo furono ripristinate le funzioni del Prefetto (l. 8 marzo 1949, n. 277). I due organi, quello di polizia e quello prefettizio, promossero indisturbati la loro azione di controllo e di repressione, anche attraverso gli strumenti del passato regime. Basti pensare al testo unico di

⁶⁹⁰ Il riferimento è al noto brano di Francesco De Gregori, *La storia siamo noi* (1985).

⁶⁹¹ «Dove sei, libertà/Ubriaca di parate e di bandiere»: canta Renato Zero in *Che bella libertà* (1982).

⁶⁹² DUGGAN, 2008, 623.

⁶⁹³ ROMAGNOLI, 2017, 778. Non trovo parole migliori per confutare la visione crociana del fascismo come morbo intellettuale o morale o 'parentesi', nella storia della libertà avviata dal Risorgimento (CROCE, 1963); una visione, che – del resto – la stessa «storia del diritto del lavoro» contribuisce a smentire (come osserva GAETA, 2020, 87, nt. 4).

⁶⁹⁴ GAETA, 2020, 95. «Nel 1960 si calcolò che sessantadue dei sessantaquattro prefetti italiani avevano servito sotto Mussolini e lo stesso poteva dirsi di tutti i 135 questori e dei loro 139 vice, senza eccezioni. Analogamente, ai vertici dell'esercito e della magistratura erano in molti ad aver fatto carriera negli anni del fascismo» (DUGGAN, 2008, 627). Il caso più eclatante è quello di Gaetano Azzariti, che dal 1957 al 1961 fu Presidente della Corte costituzionale, dopo aver presieduto il Tribunale della Razza.

pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), su cui si innestò il divieto sistematico di riunioni fuori e dentro la fabbrica e la repressione del proselitismo attraverso lo strillonaggio e l'affissione di scritti e manifesti politici e sindacali⁶⁹⁵.

Dove non arrivarono le leggi, ci pensarono le circolari del Ministero degli Interni (all'epoca, Mario Scelba). Quella dell'8 luglio 1947 sottopose la legittimità delle riunioni dei lavoratori in azienda all'autorizzazione e al controllo di pubblica sicurezza; quella dell'8 settembre 1948 qualificò le iniziative di protesta come atti insurrezionali, invitando i prefetti a vigilare sulle agitazioni sindacali.

Furono processati per direttissima i dirigenti sindacali e i lavoratori accusati di reati contro l'ordine pubblico, a cui venivano ricondotti persino l'affissione di manifesti e la vendita del quotidiano *l'Unità*.

Furono gli anni degli eccidi contadini e operai.

Si poteva morire anche solo celebrando il lavoro, come a Portella della Ginestra il 1° maggio 1947, per mano di banditi di mafia, esecutori di oscuri mandanti.

Nelle manifestazioni capitava che le forze dell'ordine, armate come in guerra, sparassero sui dimostranti, come a Melissa, in Calabria, nell'ottobre 1949 (tre furono i morti e quindici i feriti). Lo ricorda Lucio Dalla, in una sua canzone, *Passato, presente* (1973):

Il passato di tanti anni fa
Alla fine del quarantanove
è il massacro del feudo Fragalà
Sulle terre del Barone Breviglieri
Tre braccianti stroncati
Col fuoco di moschetto
In difesa delle proprietà.
Sono fatti di ieri.

Per i morti di Reggio Emilia non è un canto della Resistenza. Fu composto all'indomani del 7 luglio 1960, quando alcuni agenti delle forze dell'ordine («prendendo con cura la mira», come si evince dalle fotografie prodotte nel processo⁶⁹⁶) uccisero cinque lavoratori nel corso di una manifestazione sindacale, all'apice dei moti popolari contro il governo di Fernando Tambroni (destinato, poco dopo, a cadere).

Dalle piazze alla fabbrica il passo fu breve. Come è stato documentato, nell'Italia democratica e repubblicana fu stretta – perlomeno fino al 1955 – una «sistematica e palese collaborazione fra le autorità di Pubblica Sicurezza e gli ambienti imprenditoriali, ai fini di controllo sull'orientamento

⁶⁹⁵ Un quadro efficace di quel periodo è tracciato da ROMAGNOLI-TREU, 1977, 55 ss.

⁶⁹⁶ Lo riferisce TURONE, 1976, 329. Di tiro «al bersaglio» contro i manifestanti parlò anche ACCORNERO, 1972, 74. Sull'intera vicenda, v. NICOLAI, 1960.

politico dei lavoratori»⁶⁹⁷.

La «situazione di repressione, l'ondata di rappresaglie, di licenziamenti, di discriminazioni» (che «acquistò caratteri clamorosi alla Fiat», ma si registrò «un po' dappertutto»), era – principalmente – il riflesso della tensione internazionale prodotta dalla divisione del mondo in blocchi; insomma, «tutte le operazioni antisindacali di quegli anni erano operazioni che non avevano come obiettivo di fondo e primario il sindacato ma i comunisti e i socialisti allora ancora legati dal patto di unità d'azione»⁶⁹⁸.

Non si spiega altrimenti come fu possibile licenziare (nel dicembre 1951, ma con effetto dal 1° gennaio 1952) – l'ing. Giovanni Battista Santhià, direttore dei servizi sociali della Fiat, testualmente dichiarando – come motivazione del licenziamento – che «non poteva ulteriormente essere trascurata l'incompatibilità esistente tra la sua posizione di direttore Fiat e i suoi obblighi di alto esponente di un partito di cui è ben noto il costante atteggiamento di ostilità e di lotta a scopo distruttivo nei confronti della Fiat»⁶⁹⁹.

Sfogliando le cosiddette 'schede' operate dalla Fiat attraverso una fitta rete di informatori tra le forze dell'ordine e altri impiegati pubblici (secondo quanto emerso a seguito di una perquisizione disposta dall'autorità giudiziaria nei primi anni '70), sembra di precipitare nel film *Le vite degli altri*. Si può ormai attingere a piene mani a quell'archivio, ma riporto una selezione delle schede operata da Giorgio Benvenuto⁷⁰⁰.

«F.R. (1959) Già di tendenza socialista nenniana (...) in questi ultimi tempi, almeno nelle manifestazioni apparenti, appare ravveduto e propende per il socialismo democratico saragattiano; si è anche riavvicinato alla chiesa, alcuni però lo ritengono opportunisto e sono convinti che nutra tuttora sentimenti socialisti (...). Nel 1968 è ritenuto orientato verso il Psu già Psi.

F.V. (1968) Reputazione pessima; trattasi di capellone, di elemento che esige vivere indipendente e non offre sufficienti garanzie per una eventuale assunzione presso azienda meccanizzata (...) non consta si sia interessato di politica apertamente, ma è ritenuto simpatizzante Pci.

F.A. (1952) (...) impiegata Fiat Mirafiori (...) simpatizza per il Pci (...) risulta che all'atto del matrimonio era in stato di avanzata gravidanza (...) Seria onesta di comune intelligenza e di buoni sentimenti. Però arrogante e piena di alterigia (...) I famigliari sono tutti di idee estremiste più o meno moderate (...) di sentimenti poco religiosi, tanto è vero che la sera del 31 maggio 1950, durante il passaggio della Madonna Pellegrina (che avviene ogni secolo) si rifiutarono di partecipare con gli altri inquilini

⁶⁹⁷ Come scrive TURONE, 1976, 221-222, i commissariati di polizia raccoglievano su appositi formulari dati relativi alla condotta morale e politica, che trasferivano agli uffici del personale delle aziende.

⁶⁹⁸ GIUGNI, 1974, 202-203. È noto il ricatto delle commesse USA alle aziende italiane che avessero una forte presenza 'socialcomunista' fra i lavoratori, reso esplicito dall'ambasciatrice Luce (lo riferisce ACCORNERO, 1974, 25; la Relazione sulla riunione fra l'ambasciatrice e Vittorio Valletta è riportata in PUGNO-GARAVINI, 1974, 171 ss.).

⁶⁹⁹ CASTRONOVO, 1999, 860. Il caso Santhià fu al centro del dibattito (riassunto da VAIS, 1964, 31-32) svoltosi sulle pagine della rivista *Società*, 1952, 299 ss., intorno alla liceità del licenziamento motivato da ragioni politiche.

⁷⁰⁰ BENVENUTO, 2010, 282; le schede sono raccolte in GUIDETTI SERRA, 1984, ove vi è anche una ricostruzione dell'iter processuale a cui facevo cenno nel testo. Più in generale, sul clima di repressione dei lavoratori nella Fiat negli anni Cinquanta, v. CAROCCI, 1960; ACCORNERO, 1959; PUGNO-GARAVINI, 1974; MIGONE, 1974.

all'illuminazione dello stabile. Consta inoltre che al nonno materno (...) venne fatta sepoltura civile con conseguente cremazione.

G.A. (1955) La suocera è donna di pessima moralità, vive saltuariamente presso la figlia o presso un amante, elemento di cattiva condotta, in un paese del Vercellese.

L.M. (1970) Sua madre è passata a seconde nozze nel luglio scorso; durante la vedovanza ha lasciato a desiderare per la condotta morale e civile ed ha avuto anche un aborto.

R.A (1970) Giovane seria, riservata, volenterosa, di facile comando e amante dell'ordine.

B.M. (1969) Donna riservata e volenterosa, disciplinata, docile al lavoro».

In realtà, la strategia della Fiat (e di altre grandi fabbriche) si nutrivano non solo di brutale repressione (si pensi alla creazione – a partire dal 1952 – dei reparti-confino, tra cui la famosa Officina Sussidiaria Ricambi, ribattezzata Officina Stella Rossa), ma anche – e proprio Di Vittorio lo riconobbe⁷⁰¹ – di una capillare azione paternalistica, fatta di concessioni economiche (premi, sussidi, prestiti, colonie per bambini, abitazioni per lavoratori, ecc.) per comprare la pace sociale e dividere i lavoratori⁷⁰².

E per i docili e i timorati poteva capitare che una buona parola la mettesse il vicino parroco, che – come si legge in un documento dell'epoca – attestava la «buona condotta» di un parrocchiano desideroso di essere assunto nello stabilimento di Mirafiori. La funzione di collocamento da parte del clero era pressoché esplicita, come in quel volantino distribuito negli stessi anni, in cui il prete ammoniva i «grandicelli»⁷⁰³:

«Non sveliamo nessun segreto, lo sanno tutti. Quando cercate un lavoro, un impiego in una Ditta seria, c'è sempre chi viene a cercare da noi notizie sul vostro conto. Se siete iscritti sui nostri elenchi, se frequentate e partecipate alla nostra vita...diremo (e quante ne abbiamo dette) diremo una parola incoraggiante. Altrimenti...”non lo conosciamo”. Pensateci».

La storiografia sullo Statuto dei lavoratori comincia sempre da un punto, ossia dal congresso dei chimici della CGIL (9-12 ottobre 1952), in cui Giuseppe Di Vittorio lanciò l'idea di uno *Statuto dei diritti, delle libertà e della dignità dei lavoratori nell'azienda*, poi compiutamente sviluppata nella relazione al III congresso della Confederazione, tenutosi a Napoli dal 26 novembre all'8 dicembre dello stesso anno.

Al fondo, c'era l'aspra denuncia di uno stato di cose. «I padroni – lamenta in quegli anni il sindacalista cerignolano – agiscono nelle aziende come se la Costituzione non esistesse. Essi concepiscono l'azienda come il proprio feudo, entro il quale hanno diritto di uso e di abuso, sulle cose e sulle persone, secondo il proprio libito». Minuziosamente, Di Vittorio racconta che

⁷⁰¹ Nell'analizzare le ragioni della clamorosa sconfitta della Fiom alla elezione della Commissione interna in Fiat nel 1955 (DI VITTORIO, 1955a, 237).

⁷⁰² RICCIARDI, 1975a, 64.

⁷⁰³ La riproduzione fotografica del certificato, datato 5 ottobre 1955, rilasciato dalla Parrocchia di S. Maria Assunta di Pieve Selenghe, è reperibile in CAROCCI, 1960 (tra pp. 32 e 33), ove si dà pure notizia del volantino riportato nel testo (ivi, 42).

«i padroni e i dirigenti delle aziende giungono a impedire ai lavoratori, nei luoghi di lavoro – e fuori dalle ore lavorative – la libera espressione del proprio pensiero, la lettura e la distribuzione di giornali ed opuscoli non graditi al padrone, di raccogliere i contributi sindacali, ecc.

Si è giunti a voler infliggere ai lavoratori la mortificazione di perquisirli all'entrata dell'azienda, per controllare che non vi si introducano stampati "non permessi" dal padrone. Durante la sospensione del lavoro, l'operaio non può leggere il giornale di sua scelta, ma solamente quelli che sono graditi al padrone.

Padroni e dirigenti di azienda si arrogano spesso il potere di sopprimere il diritto di sciopero, licenziando degli operai che abbiano esercitato questo loro diritto, o coloro che se ne sono resi ferventi sostenitori. [...]

Non tutti sanno che per esercitare un controllo così vessatorio sui lavoratori, in alcuni grandi complessi industriali sono stati formati dei veri e propri corpi di polizia privata, con compiti di spionaggio e di minaccia d'ogni genere. In alcuni casi si è giunti a formare persino una specie di "tribunale aziendale" composto di dirigenti, che sottopone gli operai a lunghi interrogatori, non solamente sull'adempimento dei loro compiti professionali nell'azienda, ma anche sul sindacato o sul partito cui appartengono, sulla stampa che leggono, sugli amici che frequentano, ecc. Questi "tribunali aziendali", dunque, si arrogano poteri che in Italia non ha nemmeno la polizia, neppure la magistratura!»⁷⁰⁴

Ne derivò un testo a metà strada fra un Manifesto politico e un articolato normativo, suddiviso in quattro capitoletti, ciascuno dei quali richiamava tra parentesi le norme della Costituzione che intendeva far entrare in fabbrica, secondo un'immagine ormai fissata nella teca delle citazioni. Era «una proposta aperta, se si vuole tecnicamente grezza, ma l'idea di fondo era sufficientemente precisa»⁷⁰⁵: si voleva congiungere la battaglia politica generale a quella condotta nei luoghi di lavoro, nella ferma convinzione che «se la democrazia è uccisa nella fabbrica essa non può sopravvivere nel paese»⁷⁰⁶.

Il progetto – si sa – ebbe il suo massimo ascolto nel corso del *Convegno nazionale di studio sulle condizioni del lavoratore nell'impresa industriale*, promosso dalla Società Umanitaria di Milano (4-6 giugno 1954), che può considerarsi «un primo punto alto della stagione del censimento dei diritti della persona violati nelle aziende, preparatoria della riforma che sarà recata dal titolo I dello Statuto del 1970»⁷⁰⁷.

La riflessione su quei temi proseguì lo stesso anno in un convegno tenutosi il 20 e 21 novembre, provocatoriamente proprio a Torino, la città della Fiat di Vittorio Valletta. Il convegno era intitolato *'La tutela delle libertà nei rapporti di lavoro'*: sull'onda del caso Santhià, l'interrogativo posto

⁷⁰⁴ DI VITTORIO, 1955b, 80-81.

⁷⁰⁵ GAROFALO, 2010.

⁷⁰⁶ DI VITTORIO, 1952, 223. Sul discorso pronunciato da Di Vittorio al Congresso di Napoli del 1952, v. HOROWITZ, 1966, 492 ss.

⁷⁰⁷ ICHINO, 2008, 25 (gli Atti in AA.Vv. 1954).

al centro della discussione riguardò la possibilità di rintracciare nella Costituzione una prospettiva di tutela dei diritti fondamentali, non solo nei confronti dei pubblici poteri, ma anche nei confronti dell'*autorità privata* dell'imprenditore⁷⁰⁸. Erano i prodromi di quella linea 'costituzionale', che avrebbe poi ispirato il Titolo I dello Statuto dei lavoratori.

Ad aprile del 1955 fu istituita una Commissione parlamentare per l'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, che – per alcuni anni – si impegnò in un'imponente raccolta di documentazione, ma nel corso della terza legislatura (1958-1963) non si parlò più dello Statuto dei lavoratori.

È pur vero che – con l'insediamento (nel febbraio 1962) del primo governo di centro-sinistra (DC-PRI-PSDI, con l'appoggio esterno del PSI) – si cominciò a ridurre «in modo abbastanza sensibile l'incidenza poliziesca nel paese»⁷⁰⁹. Come osservò anni dopo Luciano Lama, lo spostamento dell'asse di governo costituì «un fatto nuovo della situazione generale», che – pur non ponendo fine alle pratiche discriminatorie (ancora in quegli anni si veniva licenziati se, ad esempio, sorpresi con due libri di Marx!⁷¹⁰) – contribuì ad un «mutamento di clima», ad un cambiamento del «quadro nel quale si sviluppavano le lotte»⁷¹¹.

Nell'agenda normativa il primo segnale arrivò con la formazione del successivo governo, che questa volta vide la partecipazione diretta dei socialisti (assieme alla DC, al PRI e al PSDI). Era il 5 dicembre 1963. Il Presidente del Consiglio era un professore laureatosi in Giurisprudenza nell'Università di Bari: Aldo Moro.

Nel discorso programmatico alle Camere egli annunciò il proposito (in verità, nell'ambito di un fin troppo vasto piano di riforme) di definire, sentite le organizzazioni sindacali, uno Statuto dei diritti dei lavoratori al fine di garantire dignità, libertà e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il vento della Storia ormai soffiava in quella direzione.

Il secondo Governo Moro (in carica del 23 luglio 1964) confermò l'impegno assunto in precedenza, ma ancora non sfociato in alcun disegno di legge. Nel frattempo, però, la spinta propulsiva e innovativa del centro-sinistra andava affievolendosi. Il Piano Solo del Generale De Lorenzo (1964) contribuì a fare arroccare le forze democratiche in una sorta di 'stato di necessità', che congelò l'impeto riformista iniziale.

Un accenno fugace alla definizione di uno Statuto dei lavoratori, di cui la l. 15 luglio 1966, n. 604 sui licenziamenti individuali fu considerata «la prima realizzazione», comparve nel paragrafo 41 del 'Programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970' (approvato con l. 27 luglio 1967, n. 685). Ma nulla di più.

I primi disegni di legge sullo statuto dei lavoratori furono presentati dall'opposizione di sinistra, ovvero dal PCI (*Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e per l'esercizio dei diritti costituzionali all'interno dei luoghi di lavoro*) e dal PSIUP (*Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori*), nella medesima data, il 7 luglio 1967. L'anno successivo

⁷⁰⁸ AA.VV., 1955.

⁷⁰⁹ TURONE, 1974, 223. Nello stesso anno vi fu, però, l'uccisione di un operaio durante una manifestazione di protesta per la serrata di un saponificio a Ceccano (Frosinone).

⁷¹⁰ L'episodio è narrato da CRAINZ, 2003, 48.

⁷¹¹ LAMA, 1971, 113-114.

i due progetti furono ripresentati (quello comunista il 7 giugno e quello del PSIUP il 12 luglio) e ad essi si aggiunse quello ad iniziativa di alcuni senatori socialisti (10 ottobre 1968).

Con l'avvio della V legislatura, il Presidente del Consiglio Rumor ribadì (il 16 dicembre 1968) l'impegno programmatico di definire in via legislativa, nella garanzia della libertà contrattuale dei sindacati e con la loro consultazione, una compiuta tutela dei lavoratori che assicuri dignità, libertà e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla libertà di espressione del pensiero, alla salvaguardia dei lavoratori singoli e della loro rappresentanza in azienda e delle riunioni sindacali.

Giunse la fiammata del biennio 1968-1969, in cui si registrò un colpo di coda della repressione antioperaia, spesso indicato come fattore di accelerazione dei passi che portarono allo Statuto.

Si udirono ancora «gli spari antichi della gendarmeria sui braccianti»⁷¹², il 2 dicembre 1968 ad Avola. L'eccidio (a cui seguì quello di Battipaglia, il 9 aprile dell'anno successivo) fu duramente condannato dal Ministro del lavoro dell'epoca, Giacomo Brodolini, il quale proprio nella sala consiliare del Municipio di Avola, il 4 gennaio 1969, ribadì solennemente – anche come risposta ai tragici fatti – l'impegno a varare lo Statuto dei lavoratori, all'interno di una più ampia «politica legislativa per i lavoratori»⁷¹³.

Quel giorno, accanto al «Ministro dei lavoratori»⁷¹⁴, c'era un professore di diritto del lavoro, al quale i braccianti donarono «un bellissimo cesto di limoni e arance», rimasto impresso nella sua memoria⁷¹⁵.

Era Gino Giugni.

C'è la sua straordinaria vicenda umana e intellettuale nel percorso che condusse all'approvazione della legge n. 300/1970.

2. Un giurista impuro.

Giurista egli diventò quasi per caso e non smise di comportarsi da free lance del diritto.

Basterebbero ad esprimere questa sua inclinazione 'atipica' verso il diritto, le parole che Giugni pronunciò il 3 novembre 1969 in una tavola rotonda organizzata a Firenze dall'A.I.D.La.S.S.

«Mi chiedo quanti dei presenti siano stati spinti a scegliere la nostra materia dalla parola "diritto" e quanti dalla parola "lavoro". Quanti, cioè siano arrivati al diritto perché erano interessati dei problemi del lavoro, cioè non perché fossero giuristi "puri", appassionati alla logica dei concetti, ma perché trascinati dalla tematica sociale, storica, ecc.»⁷¹⁶.

⁷¹² PASSANITI, 2009, 123.

⁷¹³ Il discorso è riportato in FORBICE, 1979, 253.

⁷¹⁴ RIGHETTI, 2009. La definizione nasce dalla frase pronunciata da Brodolini nella notte del 31 dicembre 1968, trascorsa assieme ai lavoratori della fabbrica romana Apollon, chiusa per dissesto: «da una parte sola, dalla parte dei lavoratori».

⁷¹⁵ GIUGNI, 2007, 79.

⁷¹⁶ GIUGNI, 1970a, 86.

Ma torniamo indietro nel tempo.

Al tempo degli studi universitari, egli avrebbe voluto iscriversi a Scienze politiche, che – però – a Genova, dopo la caduta del fascismo, non esisteva più⁷¹⁷, assorbita da Giurisprudenza, nella quale si ritrovò, anche per assecondare il desiderio paterno. Dell'esperienza universitaria non ha mai riferito con entusiasmo: «Dio solo sa – sono sue parole – quanto penai a studiare l'ipoteca e l'enfiteusi». Non gli pareva un gran posto l'Università: ai suoi occhi, «era una degna sede dove rispettabili professori facevano lezione ma non si curavano minimamente di far scuola»⁷¹⁸.

Anche l'incontro con il diritto del lavoro fu quasi accidentale e, comunque, mediato dalla vocazione politica e dalla passione per la storia moderna e la sociologia, coltivata negli anni universitari. Non a caso, la sua «prima lettura di diritto del lavoro»⁷¹⁹ era stata un libro di storia del diritto sindacale, un'opera di Giuliano Mazzoni, *La conquista della libertà sindacale* (1947).

Una volta chiesta la tesi in diritto penale a Giuliano Vassalli e concordato come argomento il processo di Norimberga, Giugni si imbatté, sulla bancarella dei libri allestita in occasione di un congresso socialista, nella *Storia del movimento operaio* di Rinaldo Rigola (primo segretario generale della Confederazione generale del lavoro), un vecchio testo di storia del sindacalismo ormai dimenticato. Fu la lettura del capitolo sullo sciopero ad appassionarlo e a dirottarlo verso il diritto penale del lavoro e, precisamente, verso una tesi dal titolo '*Dal delitto di coalizione al diritto di sciopero*': un tema, allora, quasi inesplorato e privo di bibliografia, se si fa eccezione per alcuni testi pubblicati all'estero e praticamente ir reperibili⁷²⁰.

Laureatosi nel 1949 con il massimo dei voti e dignità di stampa della tesi, dopo essere stato nominato assistente volontario di diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza di Genova (a decorrere dal 1° maggio 1950), a soli ventiquattro anni ottenne una borsa di studio per gli Stati Uniti. Si imbarcò sulla motonave *Vulcania* e lì nacque il sodalizio umano e intellettuale con Federico Mancini.

Sabino Cassese – nel richiamare quella vicenda – ha evocato un altro celebre viaggio negli USA, quello del ventiseienne Tocqueville. Entrambi partirono con «domande confuse alle quali cercavano una risposta» ed entrambi tornarono «con idee chiare e grandi propositi»: i loro viaggi contribuirono «alla scoperta di una cultura e a libri destinati a restare nella cultura europea»⁷²¹.

⁷¹⁷ La circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 1120 del 27 novembre 1944, sospese – per l'anno accademico 1944/45 – le iscrizioni alle Facoltà di Scienze politiche e dispose l'immatricolazione dei relativi studenti alle Facoltà di Giurisprudenza. L'intenzione era di sopprimere le «Facoltà superflue, come quelle delle Scienze politiche, che si erano prestate nel ventennio, sia con gli insegnamenti che vi vennero impartiti, sia con i docenti che furono chiamati alle relative cattedre con metodi sempre rigidamente autoritari e incontrollati, a servire l'ideologia fascista, divenendo rapidamente, anziché centri di cultura scientifica, incubatrici di gerarchi del regime» (CALVARIO, LEUZZI, 2001, 147-149).

⁷¹⁸ GIUGNI, 1987, 215.

⁷¹⁹ GIUGNI, 1983, 3.

⁷²⁰ In risposta ad una richiesta del laureando Giugni, Rigola si doleva «di non avere oggi sottomano almeno un elenco di pubblicazioni che ti possano servire di guida nel tuo lavoro» (lettera del 14 aprile 1949, in *Archivio Storico Fondazione Pietro Nenni*, Fondo Giugni, Serie Attività Giovanile 1947-1962, busta 2, fascicolo 8).

⁷²¹ CASSESE, 2012, 185.

Nella domanda per la borsa *Fulbright* Giugni aveva chiesto di essere assegnato a una Università nella quale si approfondissero i problemi del lavoro in genere, sempre perché il suo interesse alla scienza giuridica era a quell'epoca molto mediato. Finì così alla Facoltà di Economia dell'Università del Wisconsin (a Madison), a quel tempo «uno dei centri più noti di ricerca e di preparazione intorno ai problemi del lavoro nella società contemporanea»⁷²², ove, sotto la guida di Selig Perlman, Giugni imparò a studiare «l'economia da un punto di vista giuridico», ma anche «il diritto dal punto di vista economico»⁷²³.

Al suo rientro in Italia (nel giugno del 1952) fu pervaso dal dubbio se continuare gli studi giuridici o passare definitivamente a quelli economici. Di questo travaglio lo stesso Giugni fornì una lettura utile a ricostruirne la personalità intellettuale di giurista (all'epoca) anomalo, perché aperto alle sollecitazioni delle altre scienze sociali.

«In un primo tempo avevo avuto infatti la sensazione che lo studio del diritto fosse perfettamente inutile dal punto di vista della trasformazione della società: chi doveva cambiare la società doveva studiarne le strutture economiche, era inutile studiare quelle giuridiche. Può sembrare un giudizio ispirato da un marxismo mal digerito, ma la verità in fondo è un'altra: quel diritto, quella scienza giuridica, che dominavano in Italia, e cioè la dogmatica e il formalismo, erano veramente inadatti a una concezione del diritto come progetto politico».

Dopo l'esperienza americana egli si riaccostò agli studi giuridici essenzialmente grazie alla lettura degli scritti di Tullio Ascarelli, capendo di aver sbagliato nel giudizio «circa la funzione politica del diritto»⁷²⁴.

La fase di resistenza alla scienza giuridica era definitivamente superata, ma non la tensione verso la ricerca di una costruzione metodologica innovativa, che implicava l'apertura di percorsi tematici fino ad allora inesplorati.

Il torpore nelle riflessioni scientifiche sul fenomeno sindacale fu scosso dal breve ma fondamentale saggio dei due giovani pionieri, reduci dall'esperienza negli Stati Uniti: *Per una cultura sindacale in Italia*⁷²⁵. Quello scritto diventerà «negli anni un punto di riferimento, quasi un manifesto delle priorità da seguire nel cammino di un diritto del lavoro in trasformazione»⁷²⁶.

In una sorta di tacita suddivisione dei compiti al servizio di «una strategia comune contro la vecchia dogmatica e contro i residui della cultura giuslavoristica corporativa»⁷²⁷, mentre Federico Mancini si preoccupava di ricostruire in termini esclusivamente contrattuali il rapporto di

⁷²² ROMANI, 1976, 46.

⁷²³ GIUGNI, 1992, 416-417.

⁷²⁴ GIUGNI, 1992, 420.

⁷²⁵ GIUGNI-MANCINI, 1954.

⁷²⁶ SCIARRA, 2012, 696. L'immagine del viaggio, altrove adoperata dalla stessa Autrice (SCIARRA, 2009), sembra suggerita proprio da GIUGNI-MANCINI, 1954, 45: «gli autori di questo articolo sarebbero lieti se, alla maniera degli antichi viaggiatori, fossero riusciti a rivelare le ricchezze potenziali di quella terra, invogliando qualcuno a intraprendere verso di essa un nuovo viaggio per l'inizio di un suo più razionale sfruttamento».

⁷²⁷ ICHINO, 2008, 47.

lavoro⁷²⁸, Gino Giugni si impegnava a cercare nuove basi su cui poggiare i profili collettivi della materia.

Era fermamente convinto che il futuro del diritto del lavoro «non poteva essere assicurato da libri scritti a mezzo di altri libri»: occorreva interrogare i fatti e, in particolare, «stabilire contatti diretti con la quotidianità del mondo della produzione»⁷²⁹.

Questo approccio traspare splendidamente in una lettera che egli inviò ad Adriano Olivetti il 23 novembre 1954⁷³⁰, intendendo perorare la pubblicazione di uno studio sul «diritto dei contratti collettivi in Italia».

«Il diritto del lavoro [...] è praticamente arenato in una formalistica considerazione delle norme codificate dal Codice Civile, che per larga parte sono superate e integrate dalla contrattazione collettiva (basti pensare alla disciplina dei licenziamenti nell'industria). I più giovani studiosi della materia – che per verità sono pochi – sono generalmente convinti che occorre ripensare l'intero sistema in termini nuovi, e far leva sugli istituti che provengono dall'autonomia delle parti. Fatto è, però, che nessun tentativo è stato fatto in questo senso, e l'attività scientifica in questo settore si fossilizza sempre più nel formalismo dottrinale e nel contorto concettualismo che affligge la nostra dottrina giuridica».

E, in conclusione, egli ci teneva a ribadire agli occhi del grande imprenditore (in un confronto fra due innovatori per antonomasia) che «il diritto del lavoro è forse l'unica disciplina attraverso la quale può penetrare nelle Facoltà di giurisprudenza un più diretto contatto con la società».

In quel periodo (la prima metà degli anni Cinquanta) l'attenzione culturale del giovane Giugni era già pienamente rivolta ai problemi sociali, in una dimensione non circoscritta alla visuale tecnico-giuridica, ma orientata ai bisogni della realtà.

Nel 1953 egli fu coinvolto nella realizzazione, per iniziativa di Paolo Emilio Taviani, di un Centro di preparazione politico-amministrativa (CPPA), avente il compito di rigenerare la formazione della classe dirigente italiana, unendo «alla conoscenza dei mezzi tecnici la capacità di valutare i presupposti e le conseguenze del loro impiego, e pertanto di formulare giudizi di opportunità politica, anziché di mera validità tecnica o di rispondenza ad astratti modelli ideologici»⁷³¹.

La relazione tenuta da Giugni al primo convegno per l'organizzazione del Centro (19 luglio 1953)⁷³² mostrava già una profonda consapevolezza critica dei limiti del sapere accademico rispetto «alle esigenze dello sviluppo moderno e democratico del nostro Paese», con particolare riguardo alla formazione del personale dirigente.

«Data l'attuale struttura universitaria italiana, esso è composto in larga prevalenza di funzionari dotati di una preparazione giuridica, conoscitori cioè della statica amministrativa, che è costituita dal diritto, ma all'oscuro dell'effettiva situazione

⁷²⁸ MANCINI, 1957.

⁷²⁹ ROMAGNOLI, 2017, 769-770.

⁷³⁰ In *Archivio Storico Fondazione Pietro Nenni*, Fondo Giugni, Serie Attività Giovanile 1947-1962, busta 3, fascicolo 20.

⁷³¹ Come si legge nel programma, in *Archivio Storico Fondazione Pietro Nenni*, Fondo Giugni, Serie Attività Giovanile 1947-1962, busta 3, fascicolo 19.

⁷³² Parzialmente pubblicata ne *il Mulino*, settembre 1953.

storico-sociale sulla quale sono chiamati ad operare».

La sua attenzione si concentrò sulla inadeguatezza delle Facoltà di Giurisprudenza a preparare i futuri dirigenti, i quali, per la maggior parte,

«conducono con sé, per tutta la vita professionale, il sottofondo di una preparazione che, come è quella delle nostre facoltà giuridiche, trascura lo studio dell'economia politica, antepone, spesso, il diritto finanziario alla scienza delle finanze, ha cancellato da mezzo secolo tra le materie di insegnamento la scienza dell'amministrazione, tende, per una certa formazione culturale dei nostri maestri di diritto, a fornire del diritto una accezione tecnico-formalista, che probabilmente è discutibile, ma che è certamente dannosa per chi non acceda alla carriera forense o non entri in magistratura – e forse è dannosa anche per questi ultimi».

L'anno successivo (1954) Giugni collaborò ad una ricerca sociologica – commissionata dall'UNESCO – sugli esiti della riforma agraria del 1950, su proposta di Manlio Rossi-Doria. Furono i suoi primi passi in Puglia (a Gravina, per l'esattezza), una tappa importante della sua formazione culturale, in cui egli si confrontò con il sofferto e contraddittorio sviluppo economico, sociale e politico del Mezzogiorno nel secondo dopoguerra⁷³³.

In quello stesso anno cominciò a collaborare con l'Ufficio Studi e Formazione di Firenze (promosso dalla CISL e diretto da Mario Romani, professore di storia economica alla Università Cattolica di Milano) e, conseguentemente, con la relativa Scuola di formazione sindacale (dove insegnò fino al 1958), in cui si ritrovò assieme a «tutta una leva nuova di economisti che vengono a parlare un linguaggio nuovo, quello dell'economia moderna, che in Italia non era affatto conosciuto»⁷³⁴.

Ad affinare la sua sensibilità verso le dinamiche concrete del mondo del lavoro, contribuì fortemente l'esperienza all'IRI (avviata il 1° giugno 1957), come funzionario nel 'Servizio studi del lavoro' appena creato da Giuseppe Glisenti (già direttore dell'ufficio studi della CISL). Fino ad allora era del tutto inesplorata l'idea che il diritto del lavoro potesse essere centrale nello sviluppo di una moderna cultura d'impresa e fosse in grado di contribuire all'innovazione del sistema imprenditoriale pubblico.

A questo punto, è tutto chiaro al giovane ma già maturo studioso. Si guarda intorno. Avverte l'esigenza di aprire le finestre della conoscenza al vento che soffiava impetuoso dalla realtà economico-sociale in cui vive la regolazione del lavoro.

Ma era «un autodidatta e un isolato»: nulla lasciava presagire che il futuro lo avrebbe visto «a capo del "main-stream" della cultura giuslavoristica italiana»⁷³⁵.

Eppure, per Giugni fu un «privilegio» – secondo la felice intuizione di Paolo Grossi – «non avere un maestro» e «non essere inserito in nessuna scuola accademica, perché orfanità – nel suo caso

⁷³³ Egli intuì che «per superare la crisi i problemi da affrontare erano di due tipi: l'occupazione e il rinnovamento delle classi dirigenti politico-sindacali a livello locale» (MISIANI, 2001, 337).

⁷³⁴ GIUGNI, 1974, 211. E tra gli allievi vi furono alcuni futuri dirigenti nazionali della CISL, tra cui Pierre Carniti e Franco Marini. Sull'esperienza del Centro Studi, v. BAGLIONI, 2011, 86 ss.

⁷³⁵ CASSESE, 2012, 186.

– significa libertà di scelte, libertà di azione intellettuale, libertà – insomma – di cercare la propria identità senza condizionamenti»⁷³⁶.

Si apprezza il grande contributo di rottura e di innovazione fornito da Giugni, collegandolo alla peculiare posizione del diritto del lavoro nel panorama giuridico del secondo dopoguerra: «è il metodo a porsi come motore della trasformazione e a imporre una profonda rilettura della tradizione»⁷³⁷.

Fino agli anni '50 si sentiva aria di chiuso da quelle parti: era ancora evidente l'ancestrale tributo a quel formalismo dogmatico, che riconduceva l'assetto del moderno rapporto di lavoro, nato nella società industriale, a quanto «già scritto nel libro della perenne saggezza giuridica dei Romani»⁷³⁸.

Dal canto suo, il diritto sindacale, rimasto sotto le macerie del corporativismo, viveva ancora in attesa della legge di attuazione dell'art. 39, seconda parte, Cost. A Gino Giugni bisogna riconoscere di essere stato «il primo giurista italiano a presagire che il provvisorio sarebbe diventato permanente»⁷³⁹ e, conseguentemente, ad «allestire un modello sistematico capace di riempire lo spazio lasciato vuoto dalla mancata attuazione delle norme costituzionali»⁷⁴⁰.

Il punto di partenza fu l'insuperabile definizione di interesse collettivo, come «interesse di una pluralità di persone a un bene idoneo a soddisfare un bisogno comune», con cui Francesco Santoro Passarelli aveva già riportato il fenomeno sindacale nell'alveo dell'autonomia privata⁷⁴¹.

Come ha scritto Franco Liso, «Santoro-Passarelli ha eretto i contrafforti sul versante dei rapporti con lo Stato: libertà e autonomia collettiva. Giugni, dando per assodata la tenuta di questi contrafforti, ne ha poi sviluppato le potenzialità in una prospettiva più ampia, ponendo in risalto il ruolo istituzionale delle Organizzazioni sindacali nella *governance* della società, mettendo a fuoco le relazioni industriali come sistema di governo»⁷⁴².

La monografia di Giugni del 1960, che segnerà per sempre la sua fama scientifica (oltre a valergli la libera docenza), giunse quando ormai l'approccio dogmatico a cui era abituata la generazione di Santoro-Passarelli non riusciva più a governare concettualmente un sistema contrattuale (quello sprigionato dalle relazioni collettive nel campo dei rapporti di lavoro), che si era ampiamente sviluppato al di fuori della dimensione statuale del diritto.

Allora, si può ben dire che

«la teoria dell'ordinamento intersindacale era esattamente ciò che ci voleva per non veder appassire la speranza d'un diritto originato dall'autonomia negoziale dei gruppi professionali; la medesima speranza che Santoro Passarelli aveva alimentato

⁷³⁶ GROSSI, 2007, 251.

⁷³⁷ CAZZETTA, 2009, 9.

⁷³⁸ GIUGNI, 1989, 255.

⁷³⁹ ROMAGNOLI, 2017, 807.

⁷⁴⁰ GHERA, 2007, 267.

⁷⁴¹ SANTORO PASSARELLI, 1965, 21.

⁷⁴² LISO, 2009, 128.

in un'epoca in cui essa era generalmente considerata una sfida o una minaccia»⁷⁴³.

Fu un modello di analisi in grado di dimostrare che «l'adesione acritica all'ottocentesca concezione stato-centrica del diritto penalizza arbitrariamente la vitalità dell'autonomia privato-collettiva, negandone l'attitudine a creare un ordinamento *iure proprio*»⁷⁴⁴. Da allora in poi, fu possibile riconoscere al diritto spontaneo dei gruppi organizzati la sua intrinseca natura normativa, non più subordinata al riconoscimento da parte dell'ordinamento statale.

Quel libro racchiude benissimo l'atmosfera di grande trasformazione, che segnò l'arrivo di Giugni a Bari, chiamato (il 7 luglio 1960) come libero docente di diritto del lavoro, in luogo di Gustavo Minervini.

Si sa che la materia non si era ancora affrancata dell'immagine di «Cenerentola delle cattedre di giurisprudenza»⁷⁴⁵. Pur conservando l'attributo di insegnamento fondamentale, il diritto del lavoro era stato travolto dalla reazione di rigetto verso il corporativismo, animata più da paure che da consapevolezza nell'interrogare il passato.

Quello fu il tempo in cui

«la demonizzazione del fascismo giuridico impediva di vederne le connessioni col presente e la mitizzazione dell'incontro del lavoro col suo diritto avvenuto in epoca prefascista alimentava la retorica dell'*heri dicebamus* che pretendeva non solo di riallacciare discorsi giuridici interrotti, come se fosse possibile riprodurre l'eguale nel diseguale, ma anche di occultarne i legami col corporativismo e le sue degenerazioni autoritarie»⁷⁴⁶.

Rare erano le libere docenze e, ancor più, i concorsi⁷⁴⁷; i trattati, i testi e i corsi universitari cercavano il diritto del lavoro soltanto nel libro quinto del codice civile, ignorando totalmente i prodotti negoziali delle parti sociali.

Giugni approda a Bari e si insedia nell'Istituto di diritto privato, «dietro una piccola scrivania in coabitazione con altri colleghi», in una «soffitta ricavata dalle stanze più alte di un edificio costruito nella seconda metà degli anni '20»⁷⁴⁸.

Egli appare come «un giurista-sociologo, cultore del nuovo indirizzo della politica del diritto (con Rodotà, Tarello, Cassese)» e, per questo, inizialmente viene «tenuto in sospetto politico dell'ambiente accademico locale, non certamente dei più avanzati, dove si teneva in sospetto la

⁷⁴³ ROMAGNOLI, 2018, 141.

⁷⁴⁴ ROMAGNOLI, 2017, 788.

⁷⁴⁵ ARDAU, 1947. La caduta del fascismo aveva inciso anche sull'ordinamento universitario: per effetto del R.d.l. 27 gennaio 1944, n. 58, dall'anno accademico 1943-44 non si tennero più corsi di diritto corporativo, sostituiti da corsi di diritto del lavoro. Quelli effettivamente attivati furono quasi ovunque tenuti per supplenza da professori di altre discipline, «per lo più poco entusiasti di questa zavorra» (GAETA, 2020, 96).

⁷⁴⁶ ROMAGNOLI, 2008, IX-IX.

⁷⁴⁷ Precisamente, dopo un primo concorso di diritto del lavoro bandito nel 1951, in cui – però – non ci furono vincitori, si dovette attendere il concorso del 1956, per avere tre nuovi professori della materia (R. Corrado, V. Carullo e G. Ardaù).

⁷⁴⁸ È la suggestiva (e del tutto fedele) descrizione di VENEZIANI, 2019, 36, al quale rinvio per una ricostruzione del ruolo di Giugni nella fondazione e nello sviluppo della *Scuola* barese.

sociologia stessa perché in qualche modo richiamava alla mente il socialismo»⁷⁴⁹.

Eppure, in quegli anni, anche grazie a lui, a Bari cambia il modo di insegnare e di fare ricerca; si avvia un'operazione di svecchiamento culturale dell'accademia, in senso antidogmatico e antiformalistico.

Si badi, l'interdisciplinarietà (una delle parole-chiave in cui si può riassumere l'intero profilo culturale di Giugni) e l'apertura alle altre scienze sociali per la comprensione e lo sviluppo del diritto del lavoro non significarono affatto una confusa sovrapposizione tra di esse: «quando uno studia la propria materia deve usare il metodo che le è proprio», egli ripeteva⁷⁵⁰.

La principale novità della scuola giuslavoristica barese fu l'avvio delle ricerche di taglio empirico, aperte allo studio di materiali extra-legislativi, dalla contrattazione collettiva alle consuetudini e prassi aziendali: una vera eresia per la tradizione del giuspositivismo formalista, impenetrabile alle altre scienze sociali e ancora imperante nelle facoltà giuridiche e nella dottrina dominante.

Comparivano 'arnesi' nuovi nelle mani del giurista. Si valorizzava l'indagine sul campo, l'osservazione dei fenomeni reali, la conoscenza (se non addirittura la partecipazione diretta alle vicende) delle relazioni sindacali. Era una radicale innovazione di metodo: si andava «a vedere come le cose effettivamente funzionano, come gli interessi e i conflitti si traducano in norme e istituzioni e a loro volta vengano da queste influenzati e condizionati»⁷⁵¹.

L'impegno didattico barese testimonia l'originalità e la versatilità della personalità scientifica di Giugni: la vitalità del suo insegnamento si manifestava attraverso la pluralità e la ricchezza delle esperienze formative nelle quali coinvolgeva i propri studenti anche fuori delle mura universitarie⁷⁵².

Le aule si aprirono alle testimonianze del mondo sindacale (basti pensare, per fare solo un nome, a Luciano Lama), di *managers* del settore pubblico e privato, di esponenti politici: la metodologia didattica cambiava profondamente, assumendo una connotazione sperimentale, e «la diversità del linguaggio» adoperato dai docenti «serviva ad ampliare a dismisura le curiosità e ad accrescere la voglia di apprendere»⁷⁵³. In tal senso, una menzione particolare merita l'esperienza della *Scuola di perfezionamento in Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale*, di cui Giugni assunse la direzione il 15 gennaio 1964.

In quegli anni e di lì in poi, Giugni non si limitò a studiare e spiegare il diritto, ma contribuì a costruirlo, in uno straordinario processo di osmosi tra pensiero e azione, in cui si è realizzata «una combinazione tra giurista, legislatore, politico che è eccezionale, non solo in Italia»⁷⁵⁴.

⁷⁴⁹ GIUGNI, 1992, 427; quel nuovo indirizzo si tradusse, anni dopo, nella fondazione della rivista *Politica del diritto*, avvenuta nel 1970, ad iniziativa di Rodotà e con l'apporto di Giugni, Cassese, Mancini ed altri (lo ha ricordato, recentemente, AMATO, 2019, 7).

⁷⁵⁰ GIUGNI, 1992, 428.

⁷⁵¹ COSTA, 2009, 40.

⁷⁵² Tra i vari esperimenti didattici è il caso di citare la visita alla Olivetti di Ivrea (nella primavera del 1964), in cui un gruppo di studenti di Giugni partecipò ad un ciclo di seminari tenuti dal sociologo Luciano Gallino, assieme allo 'stato maggior È aziendale.

⁷⁵³ SCIARRA, 2019a, 12. Sull'esperienza della Scuola di perfezionamento e, in generale, sul ruolo di Giugni nell'Ateneo barese, v. VOLPE, 2013.

⁷⁵⁴ TREU, 2011, 14.

In questa osmosi risiede il senso ultimo della sua missione di giurista. Certamente, egli non fu, semplicemente, un tecnico del diritto, una figura che considerava «tipicamente subalterna»:

«il giurista, che deve svolgere una missione civile altissima, non è tecnico. Chiamiamo le cose con il loro nome: il giurista è un politico del diritto»⁷⁵⁵.

Non ha mai avuto esitazioni né imbarazzi a demistificare la presunta «neutralità del giurista», impegnandosi a «rendere chiaramente esplicite le proprie premesse di politiche del diritto», come «atto di onestà intellettuale»:

«vorrei che lo facessero anche quelli che continuano a ritenersi giuristi imparziali, perché, a mio avviso, giuristi imparziali non ce ne sono. Accettare una qualificazione ideologico-politica non è un'offesa alla dignità del giurista, l'essenziale è che ci sia l'accettazione reciproca del fatto di essere chiaramente da una parte o dall'altra, essere in grado di svolgere un civile dialogo a carte scoperte e, in questo modo, dare un corso evolutivo allo sviluppo della scienza e dell'interpretazione giuridica»⁷⁵⁶.

Fu questo il piglio con cui portò il suo sapere scientifico nei luoghi di produzione del diritto.

Un'altra pagina da raccontare.

3. Nella fucina delle regole.

Dopo aver seguito, nel corso della sua esperienza professionale all'IRI, la vicenda del distacco delle aziende a partecipazione pubblica dalla Confindustria (art. 3, legge 22 dicembre 1956, n. 1589), culminata nella costituzione dell'Intersind (1960), Giugni collaborò alla realizzazione dello storico Protocollo Intersind-Asap, firmato il 5 luglio 1962, ove si stabilivano le regole generali di un nuovo sistema di contrattazione collettiva, la cosiddetta contrattazione articolata. Con quell'accordo, «la vera pietra fondativa delle moderne relazioni industriali»⁷⁵⁷, si tentò di «porre in essere, con la parte più illuminata del management pubblico, una governance multilivello in grado di razionalizzare un sistema di relazioni industriali ancora anchilosato su assetti totalmente centralizzati di confronto interconfederale»⁷⁵⁸.

Fu il primo passo del cammino verso ruoli di responsabilità sempre crescente nei luoghi di produzione delle regole della nostra materia.

Di lì a breve, infatti, comincerà la lunga gravidanza dello Statuto dei lavoratori.

Nel corso del secondo Governo Moro il Ministro del lavoro, Delle Fave, avviò la fase dell'ascolto delle organizzazioni sindacali, a cui fu somministrato un questionario, articolato su tre questioni principali: i licenziamenti individuali, le Commissioni interne, l'esercizio dei diritti sindacali nell'azienda⁷⁵⁹. La redazione del disegno di legge governativo fu affidata ad una commissione

⁷⁵⁵ In AA.vv., 1971, 104. In relazione al contributo progettuale dei giuristi riformisti alla elaborazione dello Statuto, Federico Mancini rilevò «un fenomeno non troppo frequente nei rapporti tra giuristi e classe politica in Italia [...]: quello di studiosi che, anziché agire da "segretari del principe", e cioè mettere la loro tecnica al servizio delle forze istituzionali, operano come autentici specialisti della razionalizzazione sociale, elaborando una politica del diritto e favorendone l'accoglimento da parte di tali forze » (in AA.vv., 1971, 18).

⁷⁵⁶ GIUGNI, 1976a, 217.

⁷⁵⁷ CELLA, 2019, 11/12, 35.

⁷⁵⁸ LEONARDI, 2009, 23.

⁷⁵⁹ Il questionario è riportato in *RIDL*, 1964, III, 237 ss.

tecnica a cui Giugni prese parte, su indicazione del socialista Giuseppe Tamburrano, all'epoca consigliere politico di Nenni (gli altri componenti erano Federico Mancini, Giuliano Mazzoni, Ubaldo Prosperetti e Mario Grandi).

Ne scaturì il primo capitolo del progetto di Statuto dei diritti dei lavoratori, vale a dire la legge 15 luglio 1966, n. 604.

L'anno precedente, precisamente il 29 aprile 1965, un accordo interconfederale – fortemente voluto dalla CISL e dalla Confindustria – aveva ribadito (sulla scia di precedenti accordi del 7 agosto 1947 e del 18 ottobre 1950) la fine del recesso *ad nutum* nel rapporto di lavoro, previsto dal codice civile. Quella disciplina pattizia provava ad evitare un intervento legislativo sulla materia dei licenziamenti, che – viceversa – dopo solo qualche mese la Corte costituzionale solleciterà (con la sentenza n. 45 del 9 giugno 1965), sia pure respingendo l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 2118 c.c.

Infatti, sul primato della soluzione contrattuale la CISL aveva costruito la propria identità politico-culturale, riassumibile nello slogan *Il nostro Statuto è il contratto*⁷⁶⁰, che emerse in occasione della consultazione governativa avviata dal secondo Governo Moro. Nelle risposte al citato questionario inviato dal Ministero del lavoro, il sindacato di Via Po, in coerenza con il *Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche* (che faceva da premessa allo Statuto Confederale approvato al Congresso di Napoli, 11-14 novembre 1951), richiamava «il metodo e i principi, sulla base dei quali essa ha sempre concepito e realizzato, in termini di sostanziale autonomia, l'azione sindacale ordinaria», i quali

«indicano, in via primaria, nella libera e responsabile contrattazione collettiva lo strumento più idoneo, da un lato per far partecipare i lavoratori, in condizioni di effettiva autonomia e in ragione del loro indispensabile apporto alla produzione, alla distribuzione del reddito, a livello di settore e a livello di impresa, attraverso una razionale politica salariale fondata sui due livelli integrati di negoziazione; dall'altro, per arricchire la sfera dei loro diritti e delle loro libertà nei luoghi di lavoro, attraverso l'ampliamento dei contenuti di tutela del contratto collettivo».

Come detto, la fama scientifica di Giugni (ormai diffusasi negli ambienti sindacali) era legata alla linea astensionistica propugnata nella sua Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva, rispetto ad una legge di attuazione dell'art. 39 Cost., reputata invasiva dell'autonomia organizzativa e contrattuale dei sindacati.

Giugni, che non è mai stato un intellettuale 'organico' al sindacato (nel senso comunemente attribuito a questo termine), ma semmai «un uomo-cerniera fra il movimento sindacale e le istituzioni democratiche»⁷⁶¹, non si fece condizionare dal *feeling* culturale maturato con la CISL, negli anni precedenti⁷⁶². Prevalse la sua «attitudine sempre pragmatica e realistica», che – nel contesto

⁷⁶⁰ D'obbligo è il riferimento a GRAZIANI, 2007.

⁷⁶¹ ICHINO, 2009.

⁷⁶² Rientrato dal viaggio negli Stati Uniti, Giugni maturò presto una «oggettiva consonanza di posizioni culturali su alcuni aspetti importanti dell'azione collettiva» (GRANDI, 2007, 293) con la neonata CISL. I riferimenti comuni non erano certo alla dottrina ecclesiale del tempo e alla sua «impronta organicistica e decisamente anticonflittuale» (BAGLIONI, 1975, 11). Piuttosto, in quella fase Giugni

specifico— lo induceva a sostenere l'utilità della legge, nonostante l'ostilità della CISL, la quale — è Mario Napoli a riconoscerlo molto tempo dopo — «non si accorse, forse per il forte influsso ideologico, che il legislatore inaugurava un nuovo modello di rapporti tra contrattazione collettiva e legge, poiché di fatto la legge recepiva il precedente accordo interconfederale»⁷⁶³.

Questo fu uno degli argomenti con cui Giugni non esitò a schierarsi pubblicamente a favore dell'intervento legislativo nel corso di un dibattito svoltosi a Roma, nel teatro Eliseo, esattamente tre mesi prima dell'approvazione della legge n. 604, ad iniziativa della *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale* e della rivista *Democrazia e diritto*. A ciò si aggiunse, nella stessa circostanza, la consapevolezza della insostituibilità dello strumento legislativo per la «difesa della libertà», che è «un problema che per propria natura precede la contrattazione, e non si può pensare di affrontarla o risolverla attraverso quest'ultima»⁷⁶⁴.

Infine (ed era questo il terzo argomento), si stava rivelando utile la ricerca empirica sulla formazione extralegislativa del diritto del lavoro⁷⁶⁵, condotta dalle scuole di Bari e Bologna (rispettivamente guidate da Gino Giugni e Federico Mancini), un esempio virtuoso di studio non meramente speculativo, ma concretamente orientato a definire possibili linee di azione. Da essa emergevano, proprio mentre Giugni collaborava alla stesura della legge, le «gravi carenze» nell'esperienza applicativa dell'accordo interconfederale⁷⁶⁶.

Il dissidio si trasferì nelle aule parlamentari, tant'è che sedici deputati democristiani di area cislina — dopo aver fatto addirittura ostruzionismo⁷⁶⁷ — si astennero al momento dell'approvazione della legge da parte della Camera, ritenendo che essa fosse «destinata a diventare [...] una grande sagra paesana dei giuristi e degli avvocati del nostro paese» e che distogliesse «la confidenza del lavoratore verso il sindacato»⁷⁶⁸.

Quella «tenace opposizione» fu registrata — un anno dopo, dallo stesso Giugni — come espressione di una «insidiosa incrinatura dello schieramento sindacale», proprio mentre la legge n. 604/1966 riscuoteva un ampio consenso tra le forze politiche in Parlamento, evidentemente perché «corrispondeva alla coscienza del tempo»⁷⁶⁹.

Il testo finale della legge ricalcò, in buona misura, i contenuti dell'accordo interconfederale, tanto

mostrava una «forte sintonia con la visione della funzione produttivistica dell'azione sindacale che caratterizza la Cisl degli anni '50 e l'area del "laburismo cristiano"» (LISO, 2018, 8, nt. 24). Risultavano cruciali, in quest'ottica, la centralità del legame del sindacato con la fabbrica, la sua autonomia da condizionamenti esterni e la spinta a superare la dimensione fortemente centralizzata della contrattazione, ancora preponderante nel corso degli anni '50 in Italia.

⁷⁶³ E, dunque, «il legislatore interveniva, ma mutuando i contenuti dell'autonomia collettiva, che perciò veniva esaltata, non mortificata» (NAPOLI, 2014, 34).

⁷⁶⁴ GIUGNI, 1966, 127-128.

⁷⁶⁵ Poi raccolta in AA.VV., 1968, ma v., ancora prima, VENETO, 1965.

⁷⁶⁶ LISO, 2018, 25.

⁷⁶⁷ Lo ricorda CAZZOLA, 2017, 35.

⁷⁶⁸ Sono parole dell'on. Armato, in *Atti della Camera dei deputati, Discussioni*, IV Legislatura, 22564 e 22568; v., pure, il successivo intervento dell'on. Scalia, ivi, 22781 ss.

⁷⁶⁹ GIUGNI, 1967, 18-19. Egli precisava che «l'azione del sindacato non si svolge nel vuoto istituzionale ed un accorto uso dell'azione legislativa è reso opportuno vuoi per consolidare le conquiste sindacali, vuoi per rimuovere ostacoli alla realizzazione di esse».

da indurre qualcuno – ma senza seguito – a prospettare stravaganti dubbi di incostituzionalità⁷⁷⁰.

Ma del tutto nuovo fu un punto, che può considerarsi (il più) cruciale, ossia la nozione di giustificato motivo oggettivo, una «invenzione» dello stesso Giugni, pensata allo scopo di contribuire a liberare la costruzione teorica del lavoro nell'impresa dai retaggi culturali del periodo corporativo riflessi nel lessico prescelto dal codice civile:

«volevo impedire che si utilizzasse l'espressione "interesse dell'impresa", che avrebbe potuto essere intesa come un avallo legislativo alle teorie istituzionalistiche; quella frase nasceva direttamente da *Mansioni e qualifica*»⁷⁷¹.

E, infatti, nella monografia del 1963 egli aveva teorizzato che, «il richiamo ad esigenze oggettive dell'organizzazione si risolve in un criterio tipico di valutazione dell'interesse proprio del soggetto che ha predisposto l'organizzazione per il raggiungimento dei suoi fini»⁷⁷².

Due anni dopo l'approvazione della legge n. 604/1966, Giugni passò a capo dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Si era insediato il (primo) governo Rumor e a capo di quel Dicastero c'era il socialista Giacomo Brodolini.

E così, «per un paradosso della storia»⁷⁷³, un teorico dell'astensionismo legislativo come Gino Giugni (nella sua rielaborazione dell'insegnamento di Otto Kahn-Freund) si ritrovò a guidare il percorso che, passando dalla legge n. 604/1966, condurrà il nostro Paese alla grande riforma del 20 maggio 1970.

A Giugni fu chiesto dal Ministro di elaborarne il progetto, presiedendo una commissione, insediata il 23 gennaio 1969, composta da «persone particolarmente qualificate, scelte più per i loro meriti scientifici che per l'appartenenza politica»⁷⁷⁴, in una vera corsa contro il tempo, da un certo momento in poi accelerata dalle drammatiche condizioni di salute del Ministro Brodolini, consapevole di essere prossimo alla morte.

Reduce da un altro soggiorno negli Stati Uniti, nel 1966, aveva potuto «verificare gli effetti positivi di una legislazione di tutela come il *Wagner Act* rooseveltiano, che imponeva agli imprenditori il riconoscimento del sindacato e un continuo dialogo con esso»⁷⁷⁵. L'impostazione 'promozionale' era per lui un patrimonio culturale consolidato, che riversò nella costruzione del nuovo progetto di legge.

E su questo punto si consumò un acceso confronto (che sarebbe più onesto definire scontro) con i giuristi di area CGIL, facenti capo alla *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*⁷⁷⁶, le

⁷⁷⁰ SERMONTI, 1966 e MAZZONI, 1968.

⁷⁷¹ GIUGNI, 1992, 438-439.

⁷⁷² GIUGNI, 1963, p. 318.

⁷⁷³ Sono parole di GAETA, 2020, 115.

⁷⁷⁴ GIUGNI, 2007, 81. I componenti erano: Giuseppe De Rita, Giuseppe Tamburrano, Federico Mancini, Ubaldo Prosperetti, Luciano Spagnuolo Vigorita, Giuseppe Pera (poi sostituito da Antonio D'Harmant François), Luciano Ventura e Antonio Freni.

⁷⁷⁵ GIUGNI, 2003, 22.

⁷⁷⁶ Con quella rivista Giugni aveva avuto dissidi già in occasione della pubblicazione, nel marzo 1951, di un articolo tratto dalla sua tesi di laurea, sottoposta a «significativi tagli» redazionali, tali da farla sembrare un testo «impregnato di una cultura di impronta comunista, se non addirittura stalinista» (GIUGNI, 2007, 42). Dieci anni dopo, una nota comparsa sulla *Giuridica*, a firma di M.V. (quasi

cui posizioni – nella Commissione ministeriale – erano rappresentate da Luciano Ventura.

Si erano ormai arenati i vari progetti di legge presentati (a partire dal 1967) dal PCI e dal PSIUP, essenzialmente incentrati sulla «difesa delle libertà sindacali, civili e politiche nell'azienda», ma in una dimensione individualistica, e, per questo, avversati da Giugni, il quale li riteneva espressione di una linea di retroguardia, tarata «sulle lotte difensive degli anni '50 o sui rapporti di egemonia politica formatisi dopo il 1945»:

«lo statuto dei diritti dei lavoratori resta una formula povera di contenuto, se non è basato sul presupposto che tali diritti debbono esercitarsi essenzialmente in forma collettiva, vanno radice non in astratte enunciazioni precettive, ma in concreti rapporti di forza»⁷⁷⁷.

Per le opposizioni rimaneva, dunque, la battaglia in aula sul disegno di legge governativo n. 738, definito (ma solo dopo «un primo, sommario esame del testo») da Ugo Natoli – sulle colonne de *Il Giorno*, il 1° luglio 1969 – «assai deludente ed inidoneo a fare, finalmente, entrare la Costituzione nelle fabbriche».

In un articolo nella *Giuridica*, lo stesso Direttore ebbe modo di articolare meglio il suo pensiero, senza però cambiare i toni del giudizio. Quel progetto gli sembrava «totalmente inadeguato al fine di una effettiva tutela delle libertà nelle fabbriche, ponendosi piuttosto in funzione sostanzialmente limitativa di esse»; per di più, in esso scorgeva «un'assai opinabile istituzionalizzazione delle organizzazioni sindacali (sia pure per il momento al livello aziendale)» e, conseguentemente, «una regolamentazione, sotto vari aspetti, d'autorità della loro attività». Insomma, a suo dire, il legislatore avrebbe dovuto tutelare i diritti fondamentali dei singoli lavoratori (a cui dedicava soltanto 7 dei 25 articoli), anziché «quelli dei sindacati», i quali – così istituzionalizzati e rafforzati – si vedevano attribuire «una funzione sotto vari aspetti limitativa o, addirittura, esclusiva dei diritti dei lavoratori *uti singuli*». In particolare, la polemica si concentrò sul riconoscimento del diritto di assemblea in capo alle rappresentanze sindacali aziendali, a cui si imputava «l'esclusione di eventuali riunioni extrasindacali e, possibilmente, aventi ad oggetto argomenti attinenti alla concreta disciplina della situazione aziendale», con l'evidente intendimento di «escludere ogni possibilità di dibattito comunque politico»⁷⁷⁸.

Le parole di Natoli si saldarono pienamente con alcune sortite parlamentari del Partito comunista, che, in verità, pur mantenendo – per onore di bandiera – posizioni opposte alla maggioranza, nei lavori della X Commissione al Senato seppe ripiegare su alcune soluzioni intermedie, che concorsero a variare, in alcuni punti (anche significativi) il disegno governativo. Complessivamente, quest'ultimo, nel corso dei lavori parlamentari, subì «una corposa integrazione ispirata dalla

certamente, Marco Vais, responsabile dell'ufficio legale nazionale della CGIL), definì la monografia di Giugni del 1960 «documentata, abile, interessante ma [...] equivoca», a causa del «frequente civettare con le teorie del trapassato corporativismo». In seguito, un articolo dell'allievo Bruno Veneziani in tema di organismi paritetici in agricoltura, tutto impregnato del metodo e delle idee del Maestro (VENEZIANI, 1969, 351), fu pubblicato integralmente, ma accompagnato da una nota redazionale dissenziente, che suscitò il forte disappunto di Giugni.

⁷⁷⁷ GIUGNI, 1968, *passim*.

⁷⁷⁸ NATOLI, 1969, 320-321.

cultura del garantismo individuale»⁷⁷⁹.

Nel frattempo, nella CGIL già nel corso del 1969 prevalsero nettamente «le preoccupazioni di carattere unitario», che smussarono molto l'antico richiamo al primato della linea 'costituzionale'⁷⁸⁰.

Tra le varie questioni su cui si consumò il dissenso dell'opposizione di sinistra, oltre alla esclusione delle piccole imprese dal campo di applicazione della legge (e, in particolare, dei vincoli in materia di licenziamenti) e alla mancata regolamentazione dei licenziamenti collettivi, la critica più aspra riguardò il futuro art. 20 dello Statuto, letto quasi come se fosse una norma proibitiva, contenente un divieto, ossia la privazione del diritto di svolgere attività politica in fabbrica. Nella visione comunista l'assemblea rappresentava uno dei principali strumenti per aprire la fabbrica al partito e per 'politicizzare' le vertenze sindacali⁷⁸¹.

Dal canto suo, Giugni era convinto che, poiché i diritti costituzionali «non sono tutti esercitabili in qualsiasi circostanza di tempo e di luogo», sarebbe stato incongruo imporre all'imprenditore di collaborare alle attività politiche in senso stretto, «ponendo a disposizione locali o muri per affissioni o concedendo tempi liberi di permessi e così via». Per di più, egli ammoniva circa il «potenziale negativo» che l'assemblea politica in fabbrica avrebbe avuto «sugli sviluppi dell'unità sindacale»⁷⁸².

Tali argomenti si condensarono nel dibattito parlamentare – per bocca del deputato comunista Giuseppe Sacchi – il giorno prima del voto alla Camera⁷⁸³.

«L'articolo 20 stabilisce che i lavoratori, in assemblea, possono discutere solo di materia attinente agli interessi sindacali e di lavoro. Ebbene, cos'è questa pretesa se non una sfacciata interferenza nella vita sindacale? Ma chi dà a noi il diritto di stabilire per legge ciò che i sindacati devono discutere? Io vorrei chiedere chi dovrebbe controllare se venga rispettato il tema, l'ordine del giorno. Il lavoratore deve forse presentare il testo dell'intervento o della relazione alla direzione, o sarà forse presente di diritto alle assemblee dei lavoratori la polizia, con i registratori in mano?».

Lo stesso tema fu ripreso dall'on Alini del Partito socialista di unità proletaria, il quale – pur scorrendo nella legge «un primo parziale successo delle lotte operaie» – considerava la «discriminazione tra diritti sindacali e diritti politici» come «un assurdo giuridico e costituzionale».

Il giorno successivo (14 maggio)⁷⁸⁴, prese la parola il Ministro del lavoro, Carlo Donat-Cattin. Dopo aver ringraziato il professor Giugni e gli altri collaboratori dell'ufficio legislativo ministeriale, replicò ruvidamente ad una interruzione di Mario Pochetti (deputato comunista), che lamentava il mancato riconoscimento dei «diritti politici»:

«Non è possibile prevedere che la affermazione dei diritti politici di un paese sia

⁷⁷⁹ LISO, 2018, 40.

⁷⁸⁰ Il passaggio è ben spiegato da STOLFI, 1976, 76 ss. Sulla evoluzione della posizione della CGIL in merito al sostegno legislativo al sindacato, v. RICCIARDI, 1975b.

⁷⁸¹ STOLFI, 1976, 139.

⁷⁸² GIUGNI, 1969, 386-388.

⁷⁸³ Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, V Legislatura, Discussioni, Seduta antimeridiana del 13 maggio 1970.

⁷⁸⁴ Atti Parlamentari - Camera dei Deputati, V Legislatura, Discussioni, Seduta antimeridiana del 14 maggio 1970.

connessa al fatto che negli asili infantili, nelle chiese o nelle fabbriche si debba usare del diritto di assemblea politica».

Chiuse il suo discorso, dedicando la legge «all'onorevole Brodolini e a tutti coloro che hanno pagato un prezzo più o meno alto per l'affermazione dei diritti di libertà e di democrazia che il movimento operaio ha portato avanti».

In quella stessa circostanza emerse con chiarezza (nelle parole del deputato socialista Bruno Corti) che l'opzione politica sottesa al testo della norma si legava ad un argomento ormai divenuto centrale nel dibattito politico, ossia il tentativo di preservare l'equilibrio tra le centrali sindacali:

«poiché, purtroppo, oggi i lavoratori sono divisi sul piano politico, sul piano ideologico, pensiamo che l'introduzione del dibattito politico in fabbrica oltre che avere riflessi sull'andamento produttivo – e questo è un fatto che ci interessa solo indirettamente – avrebbe un pericoloso effetto sugli stessi rapporti sindacali tra lavoratori e dunque potrebbe avere riflessi negativi proprio per quella ricerca, che stiamo portando avanti nel paese, di avvicinamento e di unità sindacale».

Ma, sulla questione dei 'diritti politici' in fabbrica il Partito comunista non intese arretrare di un millimetro. Anzi, Giuliano Pajetta rincarò la dose:

«La libertà politica in fabbrica dà fastidio, disturba. Una volta si diceva: qui non si fa politica, si lavora. Il tono dei vostri interventi è questo: in fabbrica non si deve far politica, ma svolgere attività sindacale».

Come è noto, alla fine fu l'astensione (la sofferta) scelta di voto del PCI, del PSIUP e della Sinistra indipendente: «non se Di Vittorio avrebbe gradito», commentò – a tal proposito – Gino Giugni tanti anni dopo⁷⁸⁵.

Per la verità, l'opposizione di sinistra aveva rinunciato a presentare emendamenti nella discussione alla Camera dei deputati, tutto sommato «per favorire la rapida approvazione di una legge che, pure con gravi limiti», era considerabile «pur sempre un successo delle lotte dei lavoratori»⁷⁸⁶.

Scrivendo *l'Unità* del 15 maggio 1970 (pag. 2) che «il Pci si è astenuto per sottolineare le serie lacune della legge e l'impegno a urgenti iniziative che rispecchino la realtà della fabbrica», posto che «il testo definitivo contiene carenze gravi e lascia ancora molte armi, sullo stesso piano giuridico, al padronato», aggiungendo, però, che «non è tuttavia privo di valore che alcuni di questi diritti vengano generalizzati nella grande maggioranza delle aziende e codificati».

Qualche giorno dopo (il 22 maggio), il settimanale di partito, *Rinascita*, in una nota dal titolo *Uno Statuto con molti limiti* (pag. 10), pur riconoscendo che era stato «l'impulso delle grandi lotte operaie» a far superare allo Statuto «le ultime resistenze incontrate sul cammino parlamentare», proprio in relazione a questo dato constatava l'arretratezza della legge «rispetto alle punte più avanzate delle conquiste operaie».

Innanzitutto, si definiva «aberrante» il criterio della soglia occupazionale – mutuato dalla legge n.

⁷⁸⁵ GIUGNI, 2007, 79-80.

⁷⁸⁶ RICCIARDI, 1975a, 120.

604/1966 (ma modificato nelle cifre) – per delimitare il campo di applicazione delle tutele, in particolare, quelle contro i licenziamenti, rispetto alle quali – però – si ammetteva l'avvenuto irrigidimento delle sanzioni con riferimento ai licenziamenti dettati da motivi politici o sindacali.

Si lamentava, poi, l'assenza di «una disciplina delle sospensioni e dei licenziamenti collettivi», come pure la mancata estensione della sanzione (l'ammenda) prevista per trattamenti economici collettivi discriminatori, anche ai trattamenti di natura individuale (anche se, per onestà, si richiamava la norma sulla nullità di qualsiasi patto o atto discriminatorio).

Emergeva, nel finale, il limite di fondo dello Statuto, in perfetta sintonia con i rilievi mossi dal PCI nelle aule parlamentari, ovvero il mancato riconoscimento del diritto «ad esercitare un'attività politica organizzata, di partito, all'interno dei luoghi di lavoro». L'argomento con cui la maggioranza di Governo aveva rintuzzato tale richiesta, ossia le ripercussioni sull'unità sindacale che un simile riconoscimento avrebbe avuto, veniva ricondotto al «timore, che oggi domina il Governo, per la difficoltà di realizzare un nuovo rapporto col sindacato nel momento in cui prende corpo la sua autonomia e gli stessi partiti governativi perdono le rispettive cinghie di trasmissione».

E, infine, la stoccata finale:

«Da qui, nello *Statuto*, l'arbitrio anticostituzionale e l'illusione di poter quasi erigere anche per *legge* una "muraglia cinese" tra lotta sindacale e lotta politica».

Dal canto suo, la sinistra extraparlamentare – soffiando sul fuoco del dissenso – arrivò a definire lo Statuto (per bocca del Comitato milanese di lotta e difesa contro la repressione) una legge «per padroni e sindacati»⁷⁸⁷, ritenendolo colpevole di aver imbrigliato le lotte dei lavoratori, senza alcun «passo avanti verso l'abbattimento dello Stato borghese e la conquista del potere da parte della classe operaia e del proletariato»⁷⁸⁸.

Evidentemente – come Giugni e Mancini osservarono prontamente – aveva preso piede la tendenza a «interpretare lo statuto a destra per poterlo attaccare a sinistra»⁷⁸⁹. Anche Romano Canosa (che, semmai, interpretò 'a sinistra' lo Statuto nella sua nota giurisprudenza, ascritta al filone dei 'pretori d'assalto') riconobbe che «lo Statuto non ha affatto ingabbiato le lotte che si sono svolte in fabbrica e ciò è tanto vero che anche coloro che si muovono a sinistra dei sindacati hanno spesso utilizzato molto delle sue norme»⁷⁹⁰.

Non a caso, i cosiddetti 'padroni' non festeggiarono affatto l'approvazione dello Statuto, contro il quale la Confindustria aveva provato a battersi, temendo che ne derivassero effetti negativi sugli interessi delle imprese: intralcio alla produzione, assenteismo, insubordinazione, ecc.

Del resto, come ha riconosciuto lo stesso Giugni, «l'elaborazione dello Statuto si svolse nell'ambito quasi esclusivo dell'asse ministero del lavoro-sindacati-Senato. Nel particolare clima

⁷⁸⁷ In un articolo presentato al Congresso dell'Associazione Nazionali Magistrati del 1970 (AA.VV., 1970). Altrove si parlò, con ironia, di «statuto dei diritti dei sindacati» (*Lotta continua*, 6 dicembre 1969, 5) o, persino, di «statuto delle beffe» (CONVERSO, 1970, 102).

⁷⁸⁸ AA.VV., 1974, 61.

⁷⁸⁹ MANCINI, 1971, 102, ma già GIUGNI, 1970b.

⁷⁹⁰ CANOSA, 1972, 357.

sociale e quindi politico in cui il progetto venne discusso e cioè nel corso dell'autunno caldo, gli interessi imprenditoriali, e la stessa Confindustria, apparvero singolarmente spiazzati»⁷⁹¹.

Un episodio emblematico denotò lo stato d'animo con cui la Confederazione degli industriali seguiva l'andamento dei lavori parlamentari. Dopo l'approvazione del disegno di legge in Senato, il Presidente Angelo Costa inviò un allarmato telegramma al Capo dello Stato (Saragat), poiché l'articolo 1 sulla libertà di opinione nei luoghi di lavoro, era stato integrato da un emendamento «socialcomunista», con cui era stato soppresso l'inciso «nel rispetto delle altrui libertà e in forme che non rechino intralcio allo svolgimento delle attività aziendali» (lasciando, quindi, solo il limite del «rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge», che compare nel testo vigente).

«Industria italiana segue con viva preoccupazione iter legislativo statuto diritti lavoratori. Approvazione da parte Senato proposta socialcomunista di escludere da articolo uno, affermando diritto lavoratori manifestazione pensiero sui luoghi di lavoro, limiti rispetto all'altrui libertà et non intralcio svolgimento attività aziendale, già previsti disegno di legge governativo, rafforza timori che nuova legge più che assicurare tutela dignità e libertà lavoratori [...] legittimi tendenza a esercizio accennato diritto in forme abusive e contrastanti con legalità. Est mio dovere rappresentare che esistenza stessa industria privata est condizionata al rispetto principi libertà e autonomia aziendale costituzionalmente sanciti».

Anche a distanza di anni dall'approvazione dello Statuto una parte del fronte imprenditoriale continuò a imputare alla legge la responsabilità della conflittualità presente nel mondo del lavoro. Evidentemente, non si voleva riconoscere che una legge non può mai aver fatto «scoppiare conflitti di lavoro se non vi erano e non vi sono ragioni profonde determinanti questi conflitti di lavoro». Allora, «lo Statuto dei lavoratori può avere agevolato la trasformazione dei conflitti latenti in conflitti attuali, ma li ha anche incanalati nella giusta direzione», affidando al sindacato la funzione di «proporre razionalmente le rivendicazioni e le domande che stanno al fondo di questi conflitti»⁷⁹².

4. Doppia cittadinanza.

In ambito accademico, non si placarono le polemiche neppure dopo l'approvazione della legge. Anzi, si spostarono nel principale luogo di incontro della comunità giuslavoristica, il convegno nazionale dell'A.I.D.La.S.S., quell'anno tempestivamente programmato qualche giorno dopo l'approvazione della legge n. 300/1970. Nel corso delle giornate di studio di Perugia la linea del sostegno e della promozione del sindacato nei luoghi di lavoro e quella del garantismo individuale di matrice costituzionale trovarono un'ampia occasione di confronto⁷⁹³.

Era evidente che i toni e gli argomenti della discussione fossero (almeno in parte) sospinti dalla *trance* agonistica dovuta all'immediatezza dell'esito legislativo raggiunto.

⁷⁹¹ GIUGNI, 1976b, 8.

⁷⁹² GIUGNI, 1976a, 208.

⁷⁹³ AA.VV., 1971.

Il punto più alto dello scontro fra le rispettive opzioni di politica del diritto (ben al di là del giudizio sullo Statuto) fu raggiunto, quando – nello stesso anno – apparve il saggio di Giugni su *Il diritto sindacale e i suoi interlocutori*⁷⁹⁴, che fu definito da Ugo Natoli (in un vero scoppio d'ira) «un nuovo, tanto gratuito quanto virulento, attacco alla nostra *Rivista* – e più in particolare a me – da parte di uno dei giovani “puma” del nuovo diritto del lavoro o, per essere più precisi, di un nuovo ordinamento sindacale “extra legale”, “pretercostituzionale” e, soprattutto, non “giustiziabile”»⁷⁹⁵.

Niente da fare. Come sempre, bisognò chiedere al tempo di farsi galantuomo.

Del resto, una volta entrata in vigore la legge, bisognava, per così dire, andare avanti e farne non un punto di arrivo, ma – semmai – un punto di partenza, applicandola e facendola applicare, attraverso la forza del sindacato e dei lavoratori⁷⁹⁶.

Infatti, bastò poco e anche nella schiera dei giuristi vicini alla CGIL si iniziò ad affrontare con spirito diverso la fase nuova e si invitò a «credere in questo Statuto», dissentendo dal duro giudizio espresso nel citato scritto di Natoli, «anche se non può essere dimenticato il momento nel quale l'articolo venne scritto e le finalità che esso si proponeva (e cioè di ottenere miglioramenti della legge non ancora approvata)»⁷⁹⁷.

Iniziò il tempo dei bilanci. Si studiò l'applicazione – all'epoca si amava dire *l'effettività* – dello Statuto, le sue conseguenze sul fronte del lavoro, ma anche dell'impresa.

Cinque anni dopo il convegno di Perugia, Federico Mancini ripartiva dalla dicotomia fra l'anima garantista e quella promozionale, ma riconoscendo ora – alla luce di «studi successivi e più approfonditi» – pari dignità ai due «blocchi normativi», i quali – egli precisava – «benchè fossero in origine ispirati a modi diversi se non contrapposti di intendere il ruolo della legge nella disciplina dei rapporti di lavoro a livello aziendale, sono in realtà complementari o, meglio ancora, si integrano. Tra interesse collettivo e interesse dei singoli, infatti, non c'è separazione, ma continuità»⁷⁹⁸.

In verità, lo Statuto dei lavoratori riassume e conclude il percorso compiuto dal diritto del lavoro nel periodo post-costituzionale, ponendosi come il luogo della sintesi tra «strategie diverse, ma complementari, sostenute da un presupposto condiviso e da un comune disegno: il senso della subalternità operaia, la tensione irriducibile fra lavoro e proprietà e l'esigenza di attuare una costituzione che aveva promesso, in nome della centralità etico-sociale del lavoro, un incremento

⁷⁹⁴ GIUGNI, 1970c.

⁷⁹⁵ NATOLI, 1970, I, 265.

⁷⁹⁶ V., in proposito, i coevi contributi di BONI, 1970 e VINAY, 1970.

⁷⁹⁷ Sono parole di COSSU, 1970, 20-21. Già a Perugia, Marco Vais, facendosi «interprete del pensiero della CGIL», aveva sottolineato «gli aspetti largamente positivi dello Statuto» (in AA.VV., 1971, 79-80). Nella stessa circostanza, Luciano Ventura riconosceva che «molte disposizioni della legge n. 300 del 1970 vanno in una direzione del tutto opposta rispetto a quella che può essere auspicata da chi chieda al legislatore di garantire soltanto un libero scontro tra parti eguali, con il sostegno della parte più debole (ivi, 120)».

⁷⁹⁸ MANCINI, 1977, 11: la relazione fu tenuta il 18 dicembre 1975 al Convegno su *Statuto dei lavoratori e movimento operaio. 1970-1975*. In quel primo quinquennio dall'approvazione della legge, gli effetti dello Statuto furono dibattuti in numerosi consessi: ad esempio, AA.VV., 1973a e 1973b.

dell'eguaglianza nella partecipazione di tutti al patrimonio comune»⁷⁹⁹.

Si ruppe definitivamente «la tradizione delle libertà come le intendevano i classici del liberalismo»⁸⁰⁰: il legislatore riconobbe la dimensione sociale del luogo di lavoro, facendosi portatore di principi di civiltà giuridica, dai quali l'impresa provava a restare immune, quasi fosse una sorta di zona franca rispetto ai diritti fondamentali, «un minuscolo ordinamento autoconcluso con un proprio legislatore, un proprio giudice, proprie regole di comportamento»⁸⁰¹.

In nome della libertà, nella sua duplice declinazione – individuale e collettiva – lo Statuto intese mettere in discussione quella dose di potere di cui l'imprenditore dispone non tanto in qualità di contraente, quanto piuttosto in qualità di titolare dell'impresa-istituzione, per la soddisfazione del proprio interesse economico.

Il codice civile del 1942 pronuncia due volte la parola «capo», nell'art. 144 per il marito, e nell'art. 2086 per l'imprenditore. Famiglia e impresa erano i luoghi di un ordine sociale costruito sulla soggezione all'autorità e su quella visione comunitaria che li reputava organismi portatori di interessi superiori a quelli individuali, fusi nella retorica della prosperità (economica e demografica) della Nazione, in cui si esprimeva la modernizzazione reazionaria avviata dal regime⁸⁰².

Anche dopo la caduta del fascismo nel dibattito fra i giuristi continuò ad aleggiare «l'avvicinamento dell'impresa alla famiglia, occasionato dal rilievo dei comuni caratteri che distinguono i rapporti sui quali rispettivamente si fondano»⁸⁰³.

Con lo Statuto dei lavoratori, la coeva legge sul divorzio e la successiva riforma del diritto di famiglia, i diritti fondamentali fecero «il loro ingresso in luoghi come la famiglia, tradizionalmente sottratti, siccome luoghi "privati", alla soggezione del diritto e alla garanzia dei diritti». Insomma, alla tradizionale dimensione verticale dei diritti fondamentali, quali diritti dell'individuo nei confronti dello Stato, si aggiunse «una loro dimensione orizzontale; quali diritti dell'individuo nei confronti di altri soggetti privati»⁸⁰⁴.

La logica promozionale, di sostegno all'azione sindacale dei luoghi di lavoro, non contraddice questo approccio, lo completa, nella convinzione, tutta imputabile al magistero di Giugni, che «non c'è più un solo potere limitato dai diritti; vi sono due poteri, il potere dell'imprenditore e il contro-potere dei lavoratori organizzati, posti sullo stesso piano di legittimità che trovano un loro equilibrio dinamico attraverso il conflitto»⁸⁰⁵. E, infatti, nello statuto dei lavoratori – a un anno dalla sua approvazione, nel convegno A.I.D.La.S.S. di Saint Vincent – egli rintracciava «l'atto di nascita» del diritto sindacale, da quel momento divenuto «diritto applicabile nelle sedi giudiziarie, vale a

⁷⁹⁹ COSTA, 2009, 42.

⁸⁰⁰ ROMAGNOLI, 2001, 127.

⁸⁰¹ ROMAGNOLI, 1979, 4.

⁸⁰² Su questi temi, vi è il poderoso lavoro di PASSANITI, 2011 (in particolare cap. VII).

⁸⁰³ Sono parole di BALZARINI, 1955, 14.

⁸⁰⁴ FERRAIOLI, 2001, 118. L'abbinamento «codificazione del diritto del lavoro/mutamenti della famiglia» è evidenziato, in chiave storiografica, da PASSANITI, 2009, 126, nt. 41.

⁸⁰⁵ GAROFALO, 2009, 189.

diritto “giustiziabile”, o diritto statutale nel senso più rigoroso del termine»⁸⁰⁶.

Insomma, è proprio felice la recente sintesi di Umberto Romagnoli, quando – intervistato da Giovanni Cazzetta – definisce lo Statuto come «la legge delle due cittadinanze. Del sindacato e, al tempo stesso, del lavoratore in quanto cittadino di uno Stato di diritto»⁸⁰⁷.

Anche sul fronte sindacale, lo Statuto unì molto più di quanto divise.

Infatti, alla progettualità riformista che lo aveva animato era riuscita la «mediazione fra le due culture sindacali in competizione»⁸⁰⁸, tanto da costituire una tappa fondamentale nella maturazione di una visione sindacale protesa a legare tra loro le grandi confederazioni e ad emancipare il sindacato in quanto tale dal condizionamento della sfera politica. Come ha riconosciuto molti anni dopo lo stesso Giugni,

«fu subito evidente alle tre confederazioni che il sostegno legale dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro sarebbe stato il trampolino per realizzare una aspirazione delle confederazioni che le lotte dell’autunno caldo avevano già reso manifesta: l’autonomia dai partiti e la definizione di nuove forme di rapporto diretto tra governo e sindacato e tra imprenditori e sindacato»⁸⁰⁹.

Erano questi gli ideali che Gino Giugni ha sempre coltivato, considerandoli un presidio di libertà per l’intera società. La valorizzazione della specificità dell’esperienza sindacale. La difesa della peculiarità del sindacato quale canale di rappresentanza del mondo del lavoro, pur nella consapevolezza dell’esistenza di un’area di sovrapposizione tra sistema politico e relazioni industriali, che si manifesta attraverso lo svolgimento di un’azione politica da parte del soggetto sindacale (che fa politica, restando sindacato). L’alterità e la pari dignità tra sindacati e partiti.

Nella indipendenza del sindacato dai partiti e dai governi egli rintracciava – storicamente – un fattore di resistenza nei confronti dei regimi autoritari. Menzionava, a questo proposito, la diffidenza di Mussolini persino verso lo stesso sindacalismo fascista nella sua anima «troppo indipendente dalla politica»: una velleità di indipendenza che il Duce contrastò, dissolvendo «il sindacato nell’idea di Nazione come sindacato dei sindacati».

Da tale vicenda storica Giugni traeva una considerazione più generale, collegandola ad eventi storici successivi al fascismo:

«Cosa altro significa questo se non che nemmeno il *totus politicus* dei regimi totalitari riesce ad asservire completamente l’indipendenza del soggetto sindacale? Da dove è partito, del resto, quel grande sommovimento che avrebbe portato alla dissoluzione del blocco sovietico, se non dalle fabbriche di Danzica, e [...] dagli scioperi

⁸⁰⁶ GIUGNI, 1972, 175.

⁸⁰⁷ ROMAGNOLI, 2017, 817.

⁸⁰⁸ CELLA, 2019, 34. Insomma, lo Statuto «seppe tenere insieme le due tendenze di fondo del sindacato italiano, riconducibili con qualche approssimazione alla Cisl e alla Cgil: la prima, volta a radicare l’azione sindacale nei luoghi di lavoro per una rappresentanza tipicamente associativa, la seconda incline a valorizzare una rappresentanza generale di tutti i lavoratori, nell’ottica del sindacato di “classe”» (DE LUCA TAMAJO, 2008, 88).

⁸⁰⁹ GIUGNI, 2003, 17.

del 1977? E chi fu il solo comunista autorevole che riuscì a dichiarare senza reticenze, senza contorsioni, il suo “no” alla repressione sovietica in Ungheria, che era anzitutto una repressione anti-operaia? Fu Giuseppe Di Vittorio, cioè un sindacalista»⁸¹⁰.

Non si spara sui lavoratori, è la famosa frase attribuita al sindacalista cerignolano. A proposito, fu Giacomo Brodolini a redigere il noto documento, fatto proprio da Di Vittorio e votato all'unanimità il 27 ottobre 1956 dalla segreteria nazionale della CGIL, con cui quest'ultima, differenziandosi nettamente dal PCI, criticò l'intervento militare sovietico in Ungheria⁸¹¹.

Secondo la testimonianza diretta di Piero Boni:

«In quella famosa mattina del 27 ottobre ci eravamo incontrati Brodolini ed io nella sede della Confederazione in Corso d'Italia e convenimmo che la CGIL non potesse rimanere insensibile di fronte alla gravità di un avvenimento quale l'invasione dell'Ungheria da parte delle truppe russe e alla violenta repressione che ne era seguita. Si decise pertanto di chiedere la convocazione immediata della Segreteria e di proporre una mozione di condanna di quanto era avvenuto. Giacomo Brodolini provvide alla stesura di un testo in cui si affermava “la condanna storica e definitiva di metodi anti democratici di governo e di direzione politica ed economica. Sono questi metodi – si diceva – che determinano il distacco tra i dirigenti e le masse popolari”. Portammo il testo a Lizzadri il quale lo approvò immediatamente e insieme andammo da Giuseppe Di Vittorio non con l'intensione di proporre la dichiarazione come iniziativa di parte ma come posizione dell'intera Confederazione. Di Vittorio, dopo averla letta attentamente più di una volta, disse “va bene”. Alla fine era più convinto di noi»⁸¹².

Fu un primo segnale di libertà e di autonomia della CGIL dal partito politico di riferimento che rafforzò il sindacato agli occhi della Storia.

Nella forza del sindacato Giugni rintracciava – acutamente – il maggior antidoto al «conflitto indiscriminato» e al «sovversismo radicale», quello – ad esempio – che contraddistingueva forze come l'autonomia operaia della fine degli anni Settanta, che – non a caso – contemplava «le grandi centrali sindacali nella lista dei nemici da abbattere»⁸¹³.

Forte, indipendente e (possibilmente) unito: questo è il sindacato con cui Giugni avrebbe sempre voluto confrontarsi.

⁸¹⁰ GIUGNI, 2003, 101.

⁸¹¹ «La segreteria della CGIL di fronte alla tragica situazione determinatasi in Ungheria [...] ravvisa in questi luttuosi avvenimenti la condanna storica e definitiva di metodi antidemocratici di governo e di direzione politica ed economica, che determinano il distacco fra dirigenti e masse popolari [...]. La CGIL, fedele al principio di non intervento di uno Stato negli affari interni di un altro Stato, deplora che sia stato richiesto e si sia verificato in Ungheria l'intervento di truppe straniere» (*Preso di posizione della CGIL sugli avvenimenti di Ungheria*, in *L'Unità*, 28 ottobre 1956, p. 1).

⁸¹² BONI, 2010, 90-91.

⁸¹³ GIUGNI, 2003, 36.

5. Tre metri sotto il cielo.

Lo Statuto dei lavoratori fu, dunque, il trampolino che favorì il balzo in avanti del sindacalismo confederale e della sua unità. Si trattò della spinta finale, perché la rincorsa era cominciata durante le vicende convulse del cosiddetto 'secondo biennio rosso' (1968-1969).

Non è una semplificazione leggere lo Statuto come «il frutto di una felice congiunzione fra la cultura giuridica e il movimento di massa»⁸¹⁴; ma a patto di cogliere la complessità delle spinte che quest'ultimo fu in grado di esprimere.

Infatti, quel biennio nacque in una dimensione di aspro conflitto tra «il sindacalismo istituzionale e il più generale movimento dei lavoratori»⁸¹⁵.

Il «tuono a sinistra» si udì forte. Ormai «la base non taceva più e si rifiutava di essere rappresentata: si era costruita un linguaggio aspro e perentorio, intendeva parlarlo senza intermediari, e il suo tono si faceva ogni giorno più minaccioso»⁸¹⁶.

Nella primavera del 1968, a Milano l'azione del neonato Comitato unitario di base (CUB) della Pirelli-Bicocca (seguito via via da Rex, Ignis, Marzotto, Fiat, Candy, Alfa Romeo, ecc.) segnò l'emergere di un nuovo spontaneismo operaio e studentesco, caratterizzato da forme acutissime di conflitto (innanzitutto, lo sciopero selvaggio e a oltranza), che mettevano sotto accusa (e, a volte, sotto scacco) il sindacato tradizionale, «concepito come organizzazione ormai integrata nel sistema capitalistico e quindi non più disponibile né direttamente utilizzabile per una lotta di classe contro il sistema»⁸¹⁷.

Secondo un testimone eccellente di quegli anni, Aris Accornero, «tutto nacque dalla profonda autocritica che i movimenti di lotta operai e studenteschi del 1968-1969 avevano provocato nei confronti dei sindacati, di fronte agli scarsi successi e ai modesti riconoscimenti ottenuti fino ad allora»⁸¹⁸.

Indubbiamente, il caso italiano è caratterizzato dall'incontro, ben più accentuato che altrove, fra mobilitazione studentesca e azione operaia, in una particolare congiuntura politica, economica e sociale sul piano nazionale e internazionale, utile a far detonare i processi in corso.

La saldatura fra le lotte cercava una strategia comune (che condizionò il fatidico problema delle alleanze), in verità difficile e generica nei contenuti, al di là della condivisa matrice anticapitalistica protesa verso l'unità di classe e la ricomposizione della frattura tra dimensione sindacale e

⁸¹⁴ GIUGNI, 1977, 101.

⁸¹⁵ SIOTTO, 2018, 83.

⁸¹⁶ È il celebre passo della relazione di Federico Mancini, in AA.VV., 1971, 27.

⁸¹⁷ DE CRISTOFARO, 1972, 106, il quale compie un'analisi approfondita dei CUB nel contesto delle forme di organizzazione spontanea dei lavoratori (in cui include assemblee e delegati).

⁸¹⁸ ACCORNERO, 1992, 51. Il CUB è stato definito «quel gruppo informale di base – operaio e studentesco – che, in un momento di crisi del sistema di relazioni industriali nel Paese, si è assunto il compito di sviluppare la lotta nella fabbrica e di incoraggiare l'autogestione operaia della stessa come espressione di una spinta anticapitalistica» (BIANCHI-FRIGO-MERLI BRANDINI-MEROLLA, 1971, 11). In verità, l'esperienza dei CUB rimase circoscritta nelle città sedi universitarie (SCHEGGI MERLINI, 1977, 93) e fallì qualunque tentativo di creare un coordinamento a livello nazionale.

dimensione politica.

Si provò a sfidare l'uso borghese e 'neutrale' della scienza, responsabile della mercificazione del sapere, che collocava sul mercato del lavoro lo studente-merce, pronto ad essere nuovamente mercificato nella fabbrica. Era il «processo di produzione di merci per mezzo di merci», denunciato dal Movimento studentesco nei suoi *Documenti della rivolta universitaria* (editi da Laterza, proprio nel 1968):

«lo studente "saponetta Cadum" seduce tre volte, e può adesso essere collocato sul mercato, venduto, consumato».

Le lotte studentesche, segnate da «una opposizione estrema, che mira *immediatamente* al fine ultimo»⁸¹⁹, puntarono contro il 'riformismo' dei partiti di sinistra e dei sindacati, ma ben presto si trovarono alle prese con la difficoltà di garantire continuità al movimento (in assenza di un chiaro obiettivo unificante) e, soprattutto, di dotarsi di una forma organizzativa capace di tradurre la ribellione in un'agenda programmatica, al di là della generica prospettiva dello scontro di classe.

Gli studenti si protesero verso i cancelli delle fabbriche, cercando una base materiale della propria azione nel sostegno alla condizione operaia. Facevano volantinaggio all'esterno dei luoghi di lavoro, organizzavano i picchetti nel corso degli scioperi, anche perché immuni alle rappresaglie datoriali (ma non alle cariche della polizia). Provavano a conoscere la condizione del lavoro in fabbrica, interrogando gli operai attraverso lo strumento dei questionari. Molto nota, ad esempio, fu l'Inchiesta tra i giovani lavoratori della Fiat di Mirafiori⁸²⁰, articolata in cinque domande:

1. che cosa pensi del tuo lavoro?
2. quali sono le tue rivendicazioni?
3. quale forma di lotta e di organizzazione pensi che sia più efficace?
4. quale aiuto può dare il movimento studentesco alle prossime lotte degli operai?
5. pensi che sia utile fare un'organizzazione di massa unitaria di giovani lavoratori e di studenti?

Sempre a Mirafiori si dette vita, nella primavera del 1969 (l'anno dei rinnovi contrattuali nazionali), ad un nuovo organismo autonomo, l'Assemblea operai e studenti, che provava a dare corpo ad un movimento unitario, capace di compiere il salto *dalla fabbrica alla società*.

Ciò che univa nella lotta era un orizzonte di senso, rappresentato dalla contestazione dell'autoritarismo in fabbrica come nei luoghi del sapere (Scuola e Università) e in ogni genere di istituzione e comunità.

La contestazione investiva apertamente tutte le istituzioni e anche le organizzazioni di massa (partiti e sindacati), mettendone in difficoltà gli apparati burocratici.

L'atteggiamento delle centrali sindacali nei confronti del movimento studentesco fu assai cauto. Mentre il PCI cercava un difficile dialogo con gli studenti (a marzo 1969 avviene l'incontro fra Luigi Longo e una loro delegazione), nella CGIL si cominciò a lavorare (a settembre 1969) su un

⁸¹⁹ MASI, 1968, 69.

⁸²⁰ AA.Vv., 1969. Sul rapporto tra le lotte operaie e il movimento studentesco, v., pure, CIAFALONI, 1968 e SCLAVI, 1969.

documento utile a costruire una possibile strategia di rapporti tra operai e studenti, che – però – non fu mai approvato, a causa delle resistenze interne⁸²¹.

Furono le federazioni di categoria dei metalmeccanici a mostrarsi più sensibili al dialogo. Al XV Congresso nazionale della Fiom, nel luglio del 1970, «senza alcuna riserva», Bruno Trentin riconosceva che

«il nostro giudizio sugli anni trascorsi non può ignorare [...] né l'apporto insostituibile che ha recato alla crescita del movimento sindacale la dura critica che era esplicitamente e soprattutto oggettivamente contenuta nei grandi movimenti di massa degli studenti del 1967 e del 1968, né il valore che ha avuto per noi l'esperienza delle assemblee studentesche come risposta specifica al carattere repressivo della scuola di classe e della società in cui viviamo».

L'apertura implicava anche la disponibilità all'autocritica, posto che, secondo il grande *leader* sindacale,

«il mancato incontro, dunque, che pure in Italia aveva ed ha maggiore possibilità che in qualsiasi altro paese europeo, fra un grande movimento di massa degli studenti e l'organizzazione sindacale, tutti questi fatti, *di cui – è bene riaffermarlo – portiamo anche noi una parte grande di responsabilità*, non possono oscurare il valore delle lotte studentesche»⁸²².

Non era facile per le organizzazioni 'strutturali' della classe operaia (che alcune avanguardie intellettuali cominciavano a considerare forme organizzative già superate) fronteggiare la critica radicale di ogni mediazione istituzionale, che accomunava le forme e i luoghi della contestazione e si traduceva nella pratica assembleare, nell'autogestione attraverso i 'collettivi' operai-studenti, nel rifiuto di ogni forma di rappresentanza delegata e di qualunque ingabbiamento della protesta.

Il conflitto si dotò – spontaneamente e improvvisamente – di pratiche e rituali nuovi. Le lotte operaie (a cui si aggregarono impiegati e tecnici coinvolti nel processo di 'proletarizzazione') si radicarono nel perimetro della fabbrica, che divenne – come si usava dire – *l'università della lotta*.

All'interno del singolo stabilimento/reparto (e non più solo nelle piazze), il travolgente strumento del corteo interno, corredato di bastoni, urla, tamburi, fischiotti, megafoni, consegnò «nelle mani dell'agguerrita *minorité agissante* dei nuovi delegati un'arma potentissima per dotare la lotta operaia di una partecipazione di massa». Si conquistavano spazi di libertà (non necessariamente riempiti dalla lotta politica, proprio come nelle scuole e nelle università occupate), in cui l'intera popolazione lavorativa «veniva coinvolta nel flusso di una conflittualità dove la partecipazione attiva finiva col confondersi, sfumandosi, con quella passiva»⁸²³.

Ha raccontato uno dei dirigenti di quelle lotte che *«la gente ci trovava non tanto un mezzo per ottenere più soldi e ferie, quanto la libertà»*⁸²⁴.

Come fiumi in piena, nei loro eccessi (a volte, nei loro deliri) i rabbiosi cortei interni trascinavano

⁸²¹ Utili informazioni sono disponibili in ACCORNERO, 1992, 86, nt. 2.

⁸²² TRENTIN, 1977, 232.

⁸²³ BERTA, 2001, 299-301.

⁸²⁴ Sono parole di Luciano Parlanti, riportate da POLO, 1989, 64.

e reclutavano (anche, forzatamente, attraverso il brutale sistema delle corde) chiunque incontrassero lungo il percorso, buttando fuori capi e crumiri.

Ad essere scompagnata era la razionalità della struttura industriale, l'ordine di fabbrica e persino le abitudini della cultura sindacale tradizionale, spiazzata dalle esplosioni di collera dei nuovi riti, che nei gesti sembravano riecheggiare i vecchi moti insurrezionali contadini, anche se si riempivano di slogan nuovi (magari appresi all'esterno, dagli studenti): *Ho-Ho-Hochiminh, Agnelli l'Indocina ce l'hai in officina*.

Ben presto, lo sciopero interno si trasformò da gesto inconsulto di rivolta a vera e propria tecnica di lotta sindacale, con cui un gruppo di scioperanti riusciva a bloccare l'intera produzione: Se ne accorse anche il canto di protesta, fonte non trascurabile di documentazione storica del movimento operaio. Scriveva e cantava Fausto Amodei, nel suo *Sciopero interno* (1969):

Abbiam trovato un metodo d'azione/per romper meglio le scatole al padrone/ è il sistema più rapido e moderno/e che si chiama lo sciopero interno/Sciopero interno da dentro all'officina/noi perdiam poco e Agnelli va in rovina/se si sta a scioperar dentro i cancelli/chi ci rimette è soprattutto Agnelli/Basta che siamo duecento scioperanti/tutta la FIAT non può più andare avanti/ci rimette la paga poca gente/ma tutti gli altri non producon niente/Sciopero interno caliamo il rendimento/ed abbassiamo il cottimo giù a cento/chè con lo scasso della produzione/noi riusciremo a battere il padron/Sciopero interno vuol dire che in sostanza/oggi io lotto e non che sto in vacanza/ma che incontro i compagni con lo scopo/di migliorar la lotta il giorno dopo/Sciopero interno facciamo l'assemblea/ai nostri capi gli viene la diarrea/nel veder che senza chiedere permesso/noi comandiamo in fabbrica già adesso/Sciopero interno facciamo anche i cortei/i nostri capi stan lì come babbei/nel vedere che dentro queste mura/noi altri non abbiamo più paura/Forza compagni facciam sciopero interno/non c'è demonio e non c'è padreterno/che ci possa oramai più trattenerne/d'andare avanti e prendere il potere.

L'acutezza dello scontro giungeva a saltare la fase del negoziato, puntando all'autogestione del risultato, in una sorta di ritorno alla imposizione unilaterale delle condizioni di lavoro, praticata agli albori del movimento dei lavoratori. In particolare, attraverso il rallentamento dei ritmi di produzione, si provava a conquistare direttamente nella lotta (senza attendere l'apertura delle trattative) «l'obiettivo di controllare l'erogazione del proprio lavoro: non si chiede ad una controparte, ma si impone direttamente un mutamento del rapporto di lavoro», secondo il motto 'praticare l'obiettivo', che si provò a realizzare anche fuori dalla fabbrica (mediante lo sciopero dell'affitto, l'autoriduzione delle tariffe dei trasporti e dell'energia elettrica)⁸²⁵.

Semplificando un percorso complesso e non sempre lineare, si può dire che nell'Autunno caldo le spinte spontaneistiche della base operaia (indubbiamente, contagiate dalla più ampia stagione di lotte a cui aveva concorso il movimento studentesco) innervarono le forme della democrazia sindacale (facendo germogliare il sindacato dei Consigli di fabbrica) e trasferirono nelle

⁸²⁵ REYNERI, 1977, 863.

piattaforme per i rinnovi contrattuali nazionali la linea rivendicativa sperimentata nelle grandi aziende⁸²⁶.

Un documento dell'epoca⁸²⁷ delinea assai bene lo spirito che accompagnò l'emersione della figura del delegato, liberamente scelto dai lavoratori attraverso la pratica assembleare (mutuata, appunto, da quanto accadeva, fra gli studenti, nelle Università), senza alcun vincolo di designazione da parte dei sindacati esterni (la modalità d'elezione più diffusa era quella su scheda bianca, ossia senza indicazione degli eleggibili).

«L'assemblea è lo strumento attraverso cui gli operai, uniti per squadra, per reparto, per officina, discutono e decidono gli obiettivi da raggiungere, i modi per raggiungerli e per affermare il loro potere e il controllo sul lavoro. Riteniamo inaccettabile qualsiasi forma di regolamentazione e di limitazione dell'assemblea [...] L'assemblea nomina il delegato e può revocarlo in qualsiasi momento [...] Non è né proposto né nominato da nessuna organizzazione esterna alla fabbrica, ma è esclusivamente l'espressione della volontà dell'assemblea».

Il delegato rappresentava un certo ambito produttivo omogeneo, come il reparto, la squadra, la linea, la catena, caratterizzato da problemi comuni (tariffe di cottimo, carichi e ritmi di lavoro, nocività ambientale, inquadramento professionale, ecc.). Furono, dunque, le condizioni materiali della produzione a favorire il radicamento delle nuove forme organizzative, nel senso che «i lavoratori, oggettivamente tra loro aggregati dall'imprenditore nelle cellule elementari del processo produttivo, riscoprono in tale pretesa oggettività null'altro se non l'assoggettamento a forme di sfruttamento (cottimo, nocività, ecc.) comuni e pertanto, ripercorrendo alla rovescia i tracciati dell'organizzazione capitalistica della produzione, maturano anche soggettivamente la loro unità di lotta»⁸²⁸.

Ci si è interrogati a lungo sul rapporto tra il sindacalismo tradizionale e il fenomeno dei delegati, ricostruito ora in termini polemici o quantomeno dialettici, ora in termini di naturale e consapevole evoluzione: non è del tutto assodato se «si trattò di una mera scelta tattica per cavalcare la tigre dello spontaneismo operaio, o di un processo di rigenerazione già avviato che quel fenomeno aveva portato soltanto a rapida maturazione»⁸²⁹.

Quello che è certo che, a seguito del rapido sfaldamento dei comitati di base, vittime del loro stesso radicalismo rivendicativo, la figura del delegato fu «la pedina vincente del sindacato», che gli consentì in poco tempo di «prendere la testa del movimento» e di ricostituire «un nutrito stato maggiore del sindacato in fabbrica»⁸³⁰.

Alle centrali confederali riuscì quella che Giugni chiamò – con un'espressione che reputo efficacissima – la «sindacalizzazione della contestazione»⁸³¹, che – in qualche misura – funzionò da

⁸²⁶ AA.Vv., 1976, 144, a cui si rinvia per la ricostruzione dei contenuti e dei metodi di quella stagione di 'conflittualità permanent'.

⁸²⁷ Riportato in DINA, 1970, 247. Sono utili, per comprendere il fenomeno, le opere realizzate, in quegli anni, attraverso lo strumento delle interviste 'sul campo': v., ad esempio, BIANCHI-AGLIETA-MERLI BRANDINI, 1970 e Aa.Vv., 1973c.

⁸²⁸ Sono parole di Giorgio Ghezzi, in AA.Vv., 1971, 85-86; insomma, «il delegato è tale in quanto è espressione del gruppo operaio omogeneo, cioè corrisponde all'organizzazione del lavoro del padrone, *rovesciata*» (GARAVINI, 1969, 19).

⁸²⁹ STOLFI, 1976, 115. Per un quadro di riferimenti dottrinali, v. GABRIELE, 2017, 49 ss.

⁸³⁰ GIANNOTTI, 1981, 449.

⁸³¹ GIUGNI, 1973a, 12.

antidoto (o, se si vuole, da freno) al tentativo di politicizzazione ad ogni costo delle rivendicazioni operaie, propugnato soprattutto dalla sinistra extraparlamentare.

Già prima dell'estate del 1969 fu avviata una capillare consultazione della base dei lavoratori per l'elaborazione del rinnovo contrattuale dei metalmeccanici, a cui partecipò – attraverso assemblee e referendum – quasi la metà dei lavoratori interessati. Non fu «un mero omaggio formale alla domanda di partecipazione che saliva dal basso», ma «un sostanziale rinnovamento di metodo, destinato a riflettersi in tutte le fasi della trattativa», come risultò chiaro dal complesso delle rivendicazioni racchiuse nella piattaforma di luglio: aumenti salariali uguali per tutti, riduzione dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali, parificazione normativa fra impiegati e operai in caso di infortunio, malattia e ferie, diritto di assemblea in fabbrica per 10 ore retribuite, ecc.⁸³².

All'Assemblea operai e studenti della Fiat, che era stata protagonista delle lotte di primavera, quella soluzione non stava bene. In un suo volantino, distribuito l'8 settembre 1969, si leggeva che «il contratto è una gabbia per la lotta operaia, e per questo lottiamo anche contro il contratto»⁸³³.

Avevano preso piede il germe del settarismo e la logica del frazionamento in gruppi: i contrasti interni al Movimento operai-studenti porteranno, proprio nell'autunno di quell'anno, alla sua scissione e alla costituzione di *Lotta Continua* e *Potere Operaio*. Per quelle e altre formazioni politiche (tra cui *Avanguardia operaia*, movimento sorto dai CUB della Pirelli), all'epoca molto agguerrite (una galassia da cui poi, nel corso degli anni '70, alcuni satelliti precipitarono nella nefasta orbita della violenza armata), anche la contrattazione appariva come una pratica 'borghese': «il contratto per noi è un pezzo di carta», dirà due mesi dopo Francesco Tolin, Direttore responsabile del settimanale *Potere operaio*⁸³⁴.

Per quanto possibile, la riacquistata egemonia del sindacalismo confederale, ossia la rimonta del gatto domestico sul gatto selvaggio (secondo una nota immagine dell'epoca), aiutò a evitare che l'epica, originariamente sincera, del *Vogliamo tutto* si risolvesse nella sterile (e, per questo, subalterna) pratica del 'contestiamo tutto', in un impasto di rabbia e ideologia (all'insegna della lotta 'sempre più dura'), che il sindacato stesso fu nel tempo chiamato a controllare e, finanche, a contrastare, facendosi presidio di legalità democratica.

A conti fatti, l'autunno caldo fu un'esperienza trionfale per il movimento sindacale italiano, che produsse risultati negoziali di importanza storica, da cui «usciremo tutti diversi», come disse il nuovo Ministro del lavoro Donat-Cattin (succeduto al defunto Brodolini) dalla tribuna del V congresso nazionale della UIL, nell'ottobre del 1969.

Nelle fumose stanze del Ministero del lavoro c'era proprio Giugni a condurre la delicata opera di mediazione (esiste, di quella vicenda, un documentario televisivo che il Maestro mostrò ai suoi

⁸³² STOLFI, 1976, 116.

⁸³³ Lo riferisce, in un documentato saggio, GIACHETTI, 2000, 59.

⁸³⁴ Sulle pagine del numero del 13-20 novembre 1969: lo riporta Mancini, in AA.Vv., 1971, 28. Qualche anno dopo Sofri dirà che «la creazione dei delegati è appunto la risposta sindacale – e padronale – al pericoloso sviluppo delle lotte spontanee, alla negazione della legalità contrattuale» (citato da COUFFIGNAL, 1979, 238, nt. 36).

studenti baresi⁸³⁵).

Come egli stesso ha riconosciuto, un supporto notevole alla mediazione ministeriale fu fornita dal concomitante avanzamento dell'*iter* legislativo dello Statuto dei lavoratori. Fu quella una mediazione non «neutrale: «ma quando mai la mediazione di un responsabile politico è neutrale? E se deve essere neutrale, che bisogno c'è di porre in mezzo un'autorità politica?»⁸³⁶. Fu, piuttosto, «un eccezionale esperimento di osmosi politica, in cui la corrente fluisce di continuo dal Parlamento al Paese e in direzione inversa, in una sincronia probabilmente irripetibile⁸³⁷».

La cronologia degli eventi è quanto mai suggestiva. Il progetto fu approvato in Senato nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1969, qualche giorno prima la chiusura dell'accordo sui metalmeccanici, avvenuta il successivo 21 dicembre, simbolicamente il giorno in cui finisce l'autunno e, soprattutto, finiva quell'autunno. Prima, però, ci fu la strage di Piazza Fontana (12 dicembre): «o chiudiamo subito le trattative o arrivano i colonnelli», pare abbia mormorato (lo riportano diverse fonti⁸³⁸) Donat-Cattin, al cospetto delle delegazioni trattanti.

Dall'approvazione del progetto di Statuto dei lavoratori giunse forte e chiara al tavolo del negoziato una indicazione di politica legislativa, che finì per condizionare le parti stesse:

«i sindacati furono agevolati nelle proposte concernenti il riconoscimento dell'organizzazione sindacale nell'azienda e i datori di lavoro furono posti in condizioni di difficile difesa di fronte a una dichiarata intenzione del governo di procedere in questa direzione per mezzo dello strumento legislativo. Vi fu perciò una diretta interazione fra l'elaborazione dello Statuto dei lavoratori e l'azione sindacale e questa interazione si sviluppò in due sensi. Da un lato i contenuti del progetto di legge fornirono materia per i contenuti della contrattazione, mentre questa stessa precedente la legge e fornì materiale per emendamenti al testo originario del governo, che uscì abbastanza trasformato dal dibattito parlamentare. Lo Statuto dei lavoratori quindi costituisce anch'esso uno dei fattori fondamentali nello svolgimento di questa importante svolta nel sistema di relazioni industriali»⁸³⁹.

Fu durissima la reazione della Confindustria, che arrivò ad accusare il Ministro (democristiano) di aver violato la libertà sindacale delle imprese, schierandosi dall'altra parte: «non vi è libertà sindacale - si disse - quando il governo, a mezzo del ministro del Lavoro, interviene nella controversia dichiarando che non può essere imparziale»⁸⁴⁰.

Alla fine, le lotte del secondo biennio rosso mancarono l'assalto al cielo, magari solo per qualche metro, ma raggiunsero risultati concreti, come spesso accade quando i movimenti di massa sfrangono le punte più acuminate e incanalano il furore della protesta nella faticosa pratica della

⁸³⁵ Lo racconta, in un suggestivo ricordo, SCIARRA, 2019b, 19.

⁸³⁶ GIUGNI, 1973a, 20-21.

⁸³⁷ STOLFI, 1976, 128.

⁸³⁸ Di recente, ROMAGNOLI, 2017, 784.

⁸³⁹ GIUGNI, 1973b, 83-84.

⁸⁴⁰ Dichiarazioni riportate da P. CONTI, 2019.

mediazione politica.

Torna in mente il consueto richiamo alla *bipolarità* dell'organizzazione sindacale, ovvero all'ambivalenza della sua azione. Il sindacato nasce come movimento spontaneo e – nei suoi momenti migliori – alla spontaneità attinge per trovare la forza di operare *nel* sistema (e non esserne una pedina subalterna), insomma per costruire «*un'egemonia che trova la sua legittimazione nella spontaneità*»⁸⁴¹.

Certamente, all'epoca il movimento operaio ottenne molto più di quello studentesco, il quale ben presto si spense e vide (quando, ormai, era spenta la fiammata sessantottina) solo nei decreti delegati sulla scuola (emanati in attuazione della legge-delega n. 477/1973) una parziale risposta alle istanze di partecipazione democratica.

Sul fronte del lavoro, ci fu una redistribuzione di reddito e di potere. Ci fu una evoluzione della struttura del sindacato: i delegati di reparto e i consigli di fabbrica – nati e dilagati spontaneamente al posto delle Commissioni interne, quasi come *pendant* operaio dell'assemblearismo studentesco – furono riassorbiti all'interno prima delle federazioni dei metalmeccanici⁸⁴² e poi dell'intero sindacalismo confederale, che ne razionalizzò la carica rivendicativa e li riconobbe – nel Patto federativo del 24 luglio 1972 – come la «istanza sindacale di base con poteri di contrattazione sui posti di lavoro» (secondo la celebre formula di quell'accordo).

Anche le dinamiche della contrattazione collettiva furono rigenerate dalla spinta delle lotte operaie, attraverso le dinamiche espansive della contrattazione non vincolata, una volta sancito – proprio nei rinnovi contrattuali dell'Autunno caldo – il superamento dei vincoli formali al contratto aziendale.

Sul piano legislativo, la dimensione dell'effettività nella tutela del lavoro aveva bisogno di un'altra grande riforma, alla quale Giugni fornì un contributo meno noto, ma non meno incisivo, nella veste di consulente giuridico del Ministero, avvalendosi della collaborazione di Mauro Cappelletti, autorevole studioso del processo civile, allievo di Piero Calamandrei.

Sto pensando, ovviamente, alla legge n. 533/1973, che fu «il completamento, sul piano processuale, del quadro di tutele riconosciute ai lavoratori con una serie di leggi importanti, tra le quali spicca lo Statuto dei lavoratori»⁸⁴³.

Furono gli anni ruggenti della nostra materia: «un'innovazione chiamava l'altra»⁸⁴⁴. L'istanza di protezione del lavoro riuscì a contaminare persino il processo, da sempre tempio del diritto impassibile di fronte ai litiganti, di cui a stento vuole conoscere il volto: grazie alla riforma del '73 *Δίκη*, con la sua bilancia perfettamente in equilibrio, e *Cipputi*, con la sua tuta blu, presero a

⁸⁴¹ Sono parole di Federico Mancini, in AA.Vv., 1971, 41. Come fu detto sempre in quegli anni, al sindacato tra contestazione e partecipazione non è dato scegliere, «ma solo *occupare* un'area che tenga dell'una e dell'altra» (PERSIANI, 1970, 66 ss.).

⁸⁴² Per la FIOM due tappe importanti di questa «rivoluzione culturale» (la definizione è di ROMAGNOLI-TREU, 1977, 88) furono la conferenza di Sesto S. Giovanni sulla democrazia sindacale (13-15 dicembre 1968) e il convegno di Bologna sui delegati (giugno 1969).

⁸⁴³ CURZIO-DI PAOLA-ROMEI, 2017, VII.

⁸⁴⁴ GIUGNI, 2003, 27. Un fatto autobiografico giustifica il «*feeling* tutto particolare» con quella legge: «mio padre – egli racconta – passò gli ultimi anni della sua vita a rodersi la bile, selvaggiamente sfruttato dagli avvocati, in una interminabile causa contro il suo datore di lavoro. La riforma della giustizia del lavoro fu per un omaggio alla sua memoria» (GIUGNI, 1992, 441).

guardarsi negli occhi.

La stagione legislativa, che fu aperta dalla legge n. 604/1966 e terminata con la riforma del processo del lavoro, racchiuse una delle pagine più intense dell'intera storia del diritto del lavoro italiano, integralmente coincidente con gli anni in cui il Maestro insegnò a Bari. Con una punta di inusuale orgoglio, egli riconobbe – anni dopo – che «tra la metà degli anni Sessanta e i primi anni Settanta fu realizzato molto in poco tempo»⁸⁴⁵.

Noi continueremo a ricordarlo.

Riferimenti bibliografici

Aa.Vv. (1954), *Convegno nazionale di studio sulle condizioni del lavoratore nell'impresa industriale*, Giuffrè, Milano.

Aa.Vv. (1955), *Atti del Convegno su La tutela delle libertà nei rapporti di lavoro*, Giuffrè, Milano.

Aa.Vv. (1968), *La disciplina dei licenziamenti nella industria italiana (1950-1964)*, il Mulino, Bologna.

Aa.Vv. (1969), *La Fiat è la nostra Università. Inchiesta fra i giovani lavoratori della Fiat*, Feltrinelli, Milano.

Aa.Vv. (1970), *Uno statuto per padroni e sindacati*, in *Quaderni Piacentini*, n. 42, 75 ss.

Aa.Vv. (1971), *La rappresentanza professionale e lo Statuto dei lavoratori*, Atti delle giornate di studio di Perugia, 22-23 maggio 1970, Giuffrè, Milano.

Aa.Vv. (1973a), *L'applicazione dello Statuto dei lavoratori. Tendenze e orientamenti*, F. Angeli, Milano.

Aa.Vv. (1973b), *Economia e Statuto dei lavoratori*, Atti del IX Congresso nazionale dei Comitati di Azione per la Giustizia, CELUC, Milano.

Aa.Vv. (1973c), *Delegati e consigli di fabbrica in Italia*, F. Angeli, Milano.

Aa.Vv. (1974), *Statuto dei lavoratori e legislazione sulle fabbriche – linee di un bilancio politico*, Documento del comitato di difesa e lotta contro la repressione, in *Critica del Diritto*, n. 2, 61 ss.

Aa.Vv. (1976), *Gli anni della conflittualità permanente. Rapporto sulle relazioni industriali nel 1970-1971*, F. Angeli, Milano.

Accornero A. (1959), *Fiat confino. Storia della O.S.R.*, Edizioni Avanti!, Milano.

Accornero A. (1972), *Le lotte operaie degli anni '60*, in B. Bezza, *Lavoratori e movimento sindacale in Italia dal 1944 agli anni '70*, Morano, Milano, 70 ss.

Accornero A. (1974), *Il sindacato negli anni della guerra fredda (1949-1956)*, in *Sindacato e lotta di classe (1944-1974)*, Editrice sindacale italiana, Roma, 23 ss.

Accornero A. (1992), *La parabola del sindacato. Ascesa e declino di una cultura*, il Mulino, Bologna.

⁸⁴⁵ GIUGNI, 2007, 75. Non solo per dovere di cronaca, occorre aggiungere il contributo da lui fornito alla importante legge di riordino del collocamento agricolo (L. 11 marzo 1970, n. 83).

- Amato G. (2019), *Una vita insieme*, in *Mondoperaio*, n. 11/12, 5 ss.
- Ardaù G. (1947), *La Cenerentola delle cattedre di giurisprudenza*, in *DL*.
- Baglioni G. (1975), *Il sindacato dell'autonomia. L'evoluzione della Cisl nella pratica e nella cultura*, De Donato, Bari.
- Baglioni G. (2011), *La lunga marcia della Cisl. 1950-2010*, il Mulino, Bologna.
- Balzarini R. (1955), Relazione, in *Atti del Convegno su La tutela delle libertà nei rapporti di lavoro*, 20-21 novembre 1954, Giuffrè, Milano, 4 ss.
- Benvenuto G. (2010), *Premessa alla Tavola Rotonda Lo "Statuto dei lavoratori" e le politiche di protezione sociale nel XXI secolo*, in *Una stagione del riformismo. Giacomo Brodolini a 40 anni dalla sua scomparsa*, a cura di E. Bartocci, *Quaderni della Fondazione G. Brodolini*, Roma, 281 ss.
- Berta G. (2001), *I lavoratori dell'«autunno caldo»: mobilitazione conflittuale e identità operaia, in Classe operaia. Le identità: storia e prospettiva*, a cura di P. Favilli e M. Tronti, Franco Angeli, Milano, 289 ss.
- Bianchi G., Aglieta V., Merli Brandini P. (1970), *I delegati operai. Ricerca su nuove forme di rappresentanza operaia*, Coines, Roma.
- Bianchi G., Frigo I., Merli Brandini P., Merolla A. (1971), *I cub: comitati unitari di base*, Coines, Roma.
- Boni P. (1970), *Applicare e far applicare lo Statuto dei lavoratori*, in *Rass. sind.*, n. 194, 19 ss.
- Boni P. (2010), *Il sindacalista Giacomo Brodolini*, in *Una stagione del riformismo. Giacomo Brodolini a 40 anni dalla sua scomparsa*, a cura di E. Bartocci, *Quaderni della Fondazione G. Brodolini*, Roma, 89 ss.
- Calvario P., Leuzzi V.A. (2001), *L'Università di Bari. Nuove Facoltà, lotte studentesche e politiche dell'istruzione. 1943-1945*, Progedit, Bari.
- Canosa R. (1972), *La gestione dello Statuto dei lavoratori*, in *Politica del diritto*, 357 ss.
- Carocci G. (1960), a cura di, *Inchiesta alla Fiat. Indagine su taluni aspetti della lotta di classe nel complesso Fiat*, Parenti, Firenze, 1960.
- Cassese S. (2012), *Legge e contratto nel primo Giugno*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 185 ss.
- Castronovo V. (1999), *Fiat. Storia di un'impresa 1899-1999*, Rizzoli, Milano.
- Cazzetta G. (2009), *Giuslavoristi e costruzione della memoria nell'Italia repubblicana*, in *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, Materiali dall'incontro di studio Ferrara, 24 ottobre 2008, a cura di G.G. Balandi e G. Cazzetta, Milano, Giuffrè, 5 ss.
- Cazzola G. (2017) *Storie di sindacalisti*, ADAPT Labour Studies e-Book series n. 67.
- Cella G.P. (2019), *Riformismo e concertazione*, in *Mondoperaio*, n. 11/12, 31 ss.
- Ciafaloni F. (1968), *Le lotte operaie alla Fiat e il movimento studentesco*, in *Quaderni piacentini*, n. 35, 73 ss.

- Converso A. (1970), *Lo statuto dei diritti dei lavoratori*, in *Quale giustizia*, n. 2, 102 ss.
- Conti P. (2019), *1969 Tutto in un anno*, Laterza, Roma-Bari.
- Cossu B. (1970), *Lo Statuto dei lavoratori e le lotte operaie del 1968/1969*, in *Rass. sind.*, 19 ss.
- Costa P. (2009), *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, in *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, Materiali dall'incontro di studio Ferrara, 24 ottobre 2008, a cura di G.G. Balandi e G. Cazzetta, Milano, Giuffrè, 21 ss.
- Couffignal G. (1979), *I sindacati in Italia*, Editori Riuniti, Roma.
- Crainz G. (2003), *Il Paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta*, Donzelli, Roma.
- Croce B. (1963), *Scritti e discorsi politici (1943-1947)*, Laterza, Bari.
- Curzio P., Di Paola L., Romei R. (2017), *Prefazione*, in Aa.Vv., *Processo del lavoro*, Giuffrè, Milano, VII ss.
- De Cristofaro M. (1972), *L'organizzazione spontanea dei lavoratori*, Cedam, Padova.
- De Luca Tamajo R. (2008), *Gli anni '70: dai fasti del garantismo al diritto del lavoro dell'emergenza*, in *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, a cura di P. Ichino, Giuffrè, Milano, 79 ss.
- Dina A. (1970), *Un'esperienza di movimento di massa. Le lotte interne alla Fiat (fine 1968-giugno 1969)*, in *Classe*, n. 2, 247 ss.
- Di Vittorio G. (1952), *Relazione al III Congresso della CGIL*, Napoli, 26 novembre-8 dicembre 1952, ora in *La CGIL di Di Vittorio 1944-1957. Scritti e interventi di Giuseppe Di Vittorio commentati da Luciano Lama*, a cura di F. D'Agostini, De Donato, Bari, 1977, 221 ss.
- Di Vittorio G. (1955a), *La svolta della politica della CGIL*, Relazione al Comitato direttivo della CGIL, 26 aprile 1955, in L. Lama, *La CGIL di Di Vittorio. Scritti e interventi di Giuseppe Di Vittorio*, De Donato, Bari, 233 ss.
- Di Vittorio G. (1955b), in Aa.Vv., *I sindacati in Italia*, Laterza, Bari, 9 ss.
- Duggan C. (2008), *La forza del destino. Storia d'Italia dal 1796 ad oggi*, Laterza, Roma-Bari.
- Ferraioli L. (2001), *Lo Statuto dei lavoratori: un mutamento di paradigma in senso pubblicistico del rapporto di lavoro*, in *Quad. rass. sind.*, 117 ss.
- Forbice A. (1979), a cura di, *Giacomo Brodolini dalla parte dei lavoratori*, Lerici, Cosenza.
- Gabriele A. (2017), *I diritti sindacali in azienda*, Giappichelli, Torino.
- Gaeta L. (2020), *Storia (illustrata) del diritto del lavoro italiano*, Giappichelli, Torino.
- Garavini S. (1969), *Strutture dell'autonomia operaia sul luogo di lavoro*, in *Quad. rass. sind.*, n. 24.
- Garofalo M.G. (2009), *Diritti e poteri nell'analisi giuslavoristica*, in *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, Materiali dall'incontro di studio Ferrara, 24 ottobre 2008, a cura di G.G. Balandi e G. Cazzetta, Milano, Giuffrè, 183 ss.
- Garofalo M.G. (2010), *Lo Statuto ieri e oggi*, in *Rass. sind.*, 29 aprile.
- Ghera E. (2007), *Gino Giugni e il metodo giuridico*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 265 ss.

- Giachetti D. (2000), *Gli anni della riscossa operaia*, in *Cento...e uno anni di Fiat. Dagli Agnelli alla General Motors*, a cura di A. Moscato, supplemento al quotidiano *Liberazione*, Massari editore, Bolsena, 47 ss.
- Giannotti R. (1981), *Il movimento operaio in Piemonte: un bilancio (1960-1980)*, in *Storia del movimento operaio, del socialismo e delle lotte sociali in Piemonte*, vol. IV, *Dalla ricostruzione ai giorni nostri*, a cura di A. Agosti, G.M. Bravo, De Donato, Bari.
- Giugni G. (1960), *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Giuffrè, Milano.
- Giugni G. (1963), *Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro*, Jovene, Napoli.
- Giugni G. (1966), *Iniziativa legislativa ed esperienza sindacale in tema di licenziamento*, in *Riv. giur. lav.*, I, 123 ss.
- Giugni G. (1967), *Le ragioni dell'intervento legislativo nei rapporti di lavoro*, in *Economia & Lavoro*, n. 2, 18 ss.
- Giugni G. (1968), *La legislazione promozionale dell'attività sindacale*, in *Economia & Lavoro*, n. 3, 275 ss.
- Giugni G. (1969), *Lo statuto dei lavoratori: continuità di una politica*, in *E&L*, n. 4, 377 ss.
- Giugni G. (1970a), *Intervento*, in Aa.Vv., *La sistemazione didattica del diritto del lavoro nell'insegnamento universitario*, Atti della Tavola rotonda di Firenze, 3 novembre 1969, Giuffrè, Milano, 84 ss.
- Giugni G. (1970b), *I tecnici del diritto e la legge «malfatta»* in *Politica del diritto*, 479 ss.
- Giugni G. (1970c), *Il diritto sindacale e i suoi interlocutori*, in *RTDPC*, 369 ss.
- Giugni G. (1972), *Intervento*, in *I poteri dell'imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto dei lavoratori*, Atti del IV Congresso Nazionale di Diritto del lavoro, Saint Vicent, 3-6 giugno 1971, Giuffrè, Milano, 175 ss.
- Giugni G. (1973a), *L'«autunno caldo» sindacale*, in *il Mulino*, 1970, 24 ss., ora in Id., *Il sindacato fra contratti e riforme*, De Donato, Bari, 11 ss.
- Giugni G. (1973b), *Le tendenze evolutive della contrattazione collettiva in Italia*, in *Revue International du Travail*, n. 6, 307 ss., ora in Id., *Il sindacato fra contratti e riforme*, De Donato, Bari, 67 ss.
- Giugni G. (1974), *L'unità operaia in Italia dagli anni cinquanta agli anni sessanta*, in *Lezioni di storia del movimento operaio*, a cura di A. Riosa, De Donato, Bari, 197 ss.
- Giugni G. (1976a), *Il nuovo assetto sindacale*, in Aa.Vv., *L'applicazione dello Statuto dei lavoratori. Tendenze e orientamenti*, F. Angeli, Milano, 3ª ristampa, 203 ss.
- Giugni G. (1976b), *Prefazione*, in E. Stolfi, *Da una parte sola. Storia politica dello Statuto dei lavoratori*, Longanesi, Milano, 7 ss.
- Giugni G. (1977), *Conclusioni*, in Aa.Vv., *Lo Statuto dei lavoratori: un bilancio politico*, De Donato, Bari, 101 ss.
- Giugni G. (1983), *Prospettive del diritto del lavoro per gli anni '80*, in Aa.Vv., *Prospettive del diritto*

del lavoro per gli anni '80, Atti del VII congresso nazionale di diritto del lavoro, Bari, 23-25 aprile 1982, Giuffrè, Milano, 3 ss.

Giugni G. (1987), *Minimia personalia*, in *Belfagor*, 2, 213 ss.

Giugni G. (1989), *Diritto del lavoro (voce per una enciclopedia)*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1 ss., ora in Id., *Lavoro legge contratti*, il Mulino, Bologna, 245 ss.

Giugni G. (1992), *Intervista*, a cura di P. Ichino, in *Riv. it. dir. lav.*, I, 411 ss.

Giugni G. (2003), *La lunga marcia della concertazione*, il Mulino, Bologna.

Giugni G. (2007), *La memoria di un riformista*, a cura di A. Ricciardi, il Mulino, Bologna.

Giugni G., Mancini F. (1954), *Per una cultura sindacale in Italia*, ne il Mulino, 28 ss.

Grandi M. (2007), *Gino Giugni e l'esperienza associativa della Cisl nel suo primo ciclo storico (1950-1970)*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 293 ss.

Graziani G. (2007), *Il nostro Statuto è il contratto. La Cisl e lo Statuto dei lavoratori (1963-1970)*, Edizioni Lavoro, Roma.

Grossi P. (2007), *Gino Giugni nella scienza giuridica italiana del Novecento*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 247 ss.

Guidetti Serra B. (1984), *Le schedature Fiat. Cronache di un processo e altre cronache*, Rosenberg&Sieller, Torino.

Horowitz D.L. (1966), *Storia del movimento sindacale in Italia*, il Mulino, Bologna.

Ichino P. (2008), *I primi due decenni del diritto del lavoro repubblicano: dalla liberazione alla legge sui licenziamenti*, in *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, a cura di P. Ichino, Giuffrè, Milano, 3 ss.

Ichino P. (2009), *Intervento svolto nella seduta pomeridiana del Senato del 6 ottobre 2009*, in www.lavoce.info.

Lama L. (1971), *Dieci anni di processo unitario*, intervista a *Rassegna sindacale*, Quaderno n. 29, marzo-aprile, ora in E. Montali, *Luciano Lama. Il riformatore unitario. Antologia di scritti*, Ediesse, Roma, 2017, 106 ss.

Leonardi S. (2009), *Giurista del lavoro e teorico delle relazioni industriali*, in *Quad. rass. sind.*, n. 4, 15 ss.

Liso F. (2009), *Intervento*, in *Francesco Santoro Passarelli e l'autonomia collettiva. Prima e dopo*, a cura di G. Santoro Passarelli, Jovene, Napoli, 127 ss.

Liso F. (2018), *Gino Giugni: appunti per la storia di un progetto di modernizzazione mancato*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 1 ss.

Mancini F. (1957), *La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro*, Giuffrè, Milano.

Mancini F. (1971), *Sul metodo di alcuni giuristi della sinistra extraparlamentare*, in *Pol. dir.*, 99 ss.

Mancini F. (1977), *Relazione*, in *Lo Statuto dei lavoratori: un bilancio politico*, De Donato, Bari, 11 ss.

- Masi E. (1968), *La «nuova sinistra» e il problema dell'organizzazione*, in *Quaderni piacentini*, n. 35, 66 ss.
- Mazzoni G. (1947), *La conquista della libertà sindacale*, Edizioni Leonardo, Roma.
- Mazzoni G. (1968), *Intervento*, in Aa.Vv., *Problemi di diritto del lavoro: sulla legge 1966 relativa ai licenziamenti individuali*, Milano, Giuffrè, Milano, 93 ss.
- Migone G.G. (1974), *Stati Uniti, Fiat e repressione antioperaia negli anni cinquanta*, estratto da *Rivista di storia contemporanea*, n. 2, Loescher, Torino.
- Misiani S. (2001), *La cultura*, in *La CGIL e la costruzione della democrazia*, a cura di A. Pepe, P. Iuso, S. Misiani, Ediesse, Roma, 247 ss.
- Napoli M. (2014), *La Cisl e il diritto del lavoro*, in Id., *Diritto del lavoro in trasformazione*, Giappichelli, Torino.
- Natoli U. (1969), *Luci e ombre del disegno di legge n. 738 sui diritti dei lavoratori*, in *Riv. giur. lav.*, 1969, I, 315 ss.
- Natoli U. (1970), *Epifenomenologia e «Statuto dei diritti dei lavoratori» (con una postilla)*, in *Riv. giur. lav.*, I, 263 ss.
- Nicolai R. (1960), *Reggio Emilia 7 luglio 1960*, Editori Riuniti, Roma.
- Passaniti P. (2009), *Lo Statuto dei lavoratori nel novecento giuslavoristico*, in *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, Materiali dall'incontro di studio Ferrara, 24 ottobre 2008, a cura di G.G. Balandi e G. Cazzetta, Milano, Giuffrè, 117 ss.
- Passaniti P. (2011), *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della "società coniugale" in Italia*, Giuffrè, Milano.
- Persiani M. (1970), *Il sindacato tra partecipazione e contestazione*, in *Quaderni d'azione sociale*, n. 1, 66.
- Polo G. (1989), *I tamburi di Mirafiori: testimonianze operaie attorno all'autunno caldo alla Fiat*, CRIC, Torino.
- Pugno E., Garavini S. (1974), *Gli anni duri alla Fiat. La resistenza sindacale e la ripresa*, Einaudi, Torino.
- Reyneri E. (1977), *Comportamento di classe e nuovo ciclo di lotte*, in *Problemi del movimento sindacale in Italia 1943-1973*, a cura di A. Accornero, *Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli*, Feltrinelli, Milano, 2ª edizione, 839 ss.
- Ricciardi M. (1975a), *Il processo di formazione dello Statuto dei lavoratori*, in *L'uso politico dello Statuto dei lavoratori*, a cura di T. Treu, il Mulino, Bologna, 59 ss.
- Ricciardi M. (1975b), *La CGIL e lo Statuto dei lavoratori*, in Aa.Vv., *I 30 anni della CGIL*, Editrice sindacale italiana, Roma, 157 ss.
- Righetti G. (2009), *Il ministro dei lavoratori*, in *Mondoperaio*, 61 ss.
- Romagnoli U. (1979) *Sub art. 1*, in *Statuto dei diritti dei lavoratori. Art. 1-13. Commentario del Codice civile* a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli-Soc. ed. Foro it., Bologna-Roma, 2ª ed., 1 ss.

- Romagnoli U. (2001), *Ripensare il sindacato per ripensare lo Statuto dei lavoratori*, in *Quad. rass. sind.*, 2001, 125 ss.
- Romagnoli U. (2008), *Prefazione a P. PASSANITI, Filippo Turati giuslavorista. Il socialismo nelle origini del diritto del lavoro*, Lacaïta, Manduria, IX ss.
- Romagnoli U. (2017), «Ragionevoli utopie» cultura giuridica del lavoro e cittadinanza sociale. Intervista a Umberto Romagnoli di Giovanni Cazzetta, in *Quaderni fiorentini*, XLVI, 761 ss.
- Romagnoli U. (2018), *Giuristi del lavoro nel Novecento italiano. Profili*, Ediesse, Roma.
- Romagnoli U., Treu T., (1977), *I sindacati in Italia: storia di una strategia (1945-1976)*, il Mulino, Bologna.
- Romani M. (1976), *Il sindacato in regime democratico*, in Id., *Saggi sul movimento sindacale*, Anali della Fondazione Giuli Pastore, Giuffrè, Milano, 39 ss.
- Santoro Passarelli F. (1965), *Nozioni di diritto del lavoro*, Jovene, Napoli, 17ª edizione.
- Scheggi Merlini L. (1977), *Il sindacato difficile. Dieci anni di movimento sindacale prima durante e dopo l'autunno caldo*, Buffetti, Roma.
- Sciarra S. (2009), *Gino Giugni viaggiatore*, in *Sociologia del diritto*, 199 ss.
- Sciarra S. (2012), *Gino Giugni*, in *Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, 695 ss.
- Sciarra S. (2019a), *Prefazione*, in R. Voza, *Gino Giugni. Il coraggio dell'innovazione*, Radici Future, Bari, 9 ss.
- Sciarra S. (2019b), *Legge e conflitto industriale*, in *Mondoperaio*, 11/12, 19 ss.
- Sclavi G. (1969), *Lotte studentesche e movimento operaio*, in *Problemi del Socialismo*, n. 39.
- Sermonti A. (1966), *La legge sui licenziamenti individuali (una miniera di controversie)*, in *Dir. lav.*, I, 343 ss.
- Siotto F. (2018), *Ordinamento sindacale democratico. La prospettiva interna*, Giappichelli, Torino.
- Stolfi E. (1976), *Da una parte sola. Storia politica dello Statuto dei Lavoratori*, Longanesi, Milano.
- Trentin B. (1977), *Da sfruttati a produttori. Lotte operaie e sviluppo capitalistico dal miracolo economico alla crisi*, De Donato, Bari.
- Treu T. (2011), *Ricordo di Gino Giugni*, in AA.Vv., *Il diritto del lavoro nel sistema giuridico privatistico*, Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro, 4-5 giugno 2010, Giuffrè, Milano, 2011, 13 ss.
- Turone S. (1974), *L'unità operaia negli anni sessanta*, in *Lezioni di storia del movimento operaio*, a cura di A. Riosa, De Donato, Bari, 215 ss.
- Turone S. (1976), *Storia del sindacato in Italia (1943-1969). Dalla resistenza all'«Autunno Caldo»*, Laterza, Roma-Bari.
- Vais M. (1964), *Lo Statuto dei diritti dei lavoratori*, in *Riv. giur. lav.*, I, 27 ss.
- Veneto G. (1965), *Gli accordi interconfederali 18 ottobre 1950 e 8 maggio 1953: bilancio di una*

esperienza, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1761 ss.

Veneziani B. (1969), *Note sugli organismi paritetici in agricoltura (Osservazioni in margine al contratto collettivo provinciale per i braccianti avventizi della provincia di Siracusa del 5 gennaio 1969)*, in *Riv. giur. lav.*, I, 331 ss.

Veneziani B. (2019), *La Scuola di Bari*, in *Mondoperaio*, n. 11/12, 36 ss.

Vinay G. (1970), *Lo Statuto: un punto di partenza*, in *Rassegna sindacale*, n. 188-189, 11 ss.

Volpe L. (2013), *Gli studi giuridici e la teoria del diritto: protagonisti e linee di sviluppo dalla fondazione della facoltà di giurisprudenza fino agli anni '60*, in *Annali di Storia delle Università italiane*, vol. 17, 175 ss.